



**FATA**  
ASSICURAZIONI



FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI  
PER L'ABITAZIONE E LA FAMIGLIA  
SOLUZIONE FATA per la CASA**  
Mod. 80/001 - Ed. 07/2011



**SOLUZIONE FATA**

---

**PER LA CASA**

Il presente Fascicolo informativo, contenente  
Nota informativa, comprensiva del glossario  
Condizioni di assicurazione  
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

**Avvertenza**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

**NOTA INFORMATIVA**  
**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI**  
**PER L'ABITAZIONE E LA FAMIGLIA**  
**SOLUZIONE FATA PER LA CASA**  
**Mod. 80/001 - Ed. 07/2011**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

**GLOSSARIO**

<b>ABITAZIONE</b>	L'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale o dimora saltuaria, di proprietà dell'Assicurato oppure condotta in locazione o goduta in comodato d'uso, indicata in polizza e situata in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, sempreché destinata ad uso residenziale quale civile abitazione con eventuale ufficio o studio privato coesistente.
<b>ALLUVIONE</b>	L'inondazione dovuta ad eccessi di precipitazioni atmosferiche.
<b>ASSICURATO</b>	La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto d'assicurazione.
<b>CARENZA</b>	Il periodo di tempo che deve intercorrere tra il momento in cui ha effetto l'assicurazione e l'inizio dell'operatività della garanzia .
<b>CONTENUTO</b>	Il complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione ed eventuale ufficio privato coesistente e tutto quanto serve per uso domestico e personale (esclusi veicoli a motore ed imbarcazioni).
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.
<b>CRISTALLI</b>	Le lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas collocate sia all'esterno su porte e finestre, sia all'interno del Fabbricato.
<b>DELITTO COLPOSO</b>	Il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
<b>DELITTO DOLOSO</b>	Il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
<b>DIMORA ABITUALE</b>	L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.
<b>DIMORA SALTUARIA</b>	L'abitazione in cui l'Assicurato non dimora abitualmente.
<b>FABBRICATO</b>	L'intera costruzione edile o la porzione della stessa di proprietà o in locazione, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, affreschi, statue e dipinti non aventi particolare valore artistico, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne televisive, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione e gli impianti di prevenzione e di allarme. Costituiscono, inoltre, fabbricato le tinteggiature, tappezzerie e moquette, come pure le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e nel caso di fabbricato condominiale, la quota parte di proprietà comune Restano esclusi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e ludiche.
<b>FATA</b>	FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. .

<b>FRANCHIGIA</b>	La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>FURTO</b>	L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
<b>IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>	L'impianto costituito da moduli fotovoltaici e altri componenti progettati per produrre energia elettrica a partire dalla radiazione solare, comprensivo di supporti, staffe, inverter, apparecchiature di controllo e di rilevazione, e altri componenti elettrici minori.
<b>IMPIANTO SOLARE TERMICO</b>	L'impianto per la produzione di energia termica mediante sfruttamento dell'energia irradiata dal sole per scaldare fluidi da utilizzarsi prevalentemente nell'ambito domestico, civile e produttivo, comprensivo di supporti, staffe, apparecchiature di controllo e di rilevazione, e altri componenti elettrici minori.
<b>INCENDIO</b>	La combustione, con fiamma, di beni materiali che avvenga al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>INFORTUNIO</b>	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.
<b>INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO INONDAZIONE</b>	La somma dovuta da FATA in caso di sinistro  L'allagamento tumultuoso ed esteso di aree asciutte, provocato da masse d'acqua straripanti o volontariamente immesse in un territorio.
<b>INVALIDITA' PERMANENTE</b>	La perdita definitiva e irrimediabile, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
<b>ISTITUTO DI CURA</b>	Ogni ospedale, clinica o casa di cura in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna, esclusi comunque stabilimenti termali, istituti per la cura a fini estetici o dietetici, case di convalescenza e di soggiorno o di riposo e cliniche del benessere.
<b>MALATTIA MASSIMALE</b>	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.  La somma che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente previsto per sinistro con il limite per danni a ogni persona e per danni a cose e animali, e, nei casi in cui sia precisato in polizza, per anno assicurativo, a prescindere dal numero di sinistri.
<b>NUCLEO FAMILIARE</b>	Le persone (incluso il convivente di fatto) che, al momento del sinistro, risultano inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia dell'Assicurato.
<b>POLIZZA</b>	Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente a FATA per l'assicurazione.
<b>PRIMO RISCHIO ASSOLUTO</b>	La forma di assicurazione in base alla quale FATA risponde dei danni alle cose assicurate per il loro intero ammontare fino a concorrenza della somma assicurata a prescindere dal valore complessivo delle cose assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del codice civile per caso di sottoassicurazione.
<b>RAPINA</b>	La sottrazione della cosa mobile altrui mediante minaccia o violenza alla persona.
<b>RESPONSABILITA' CIVILE</b>	La responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.
<b>RICOVERO</b>	La degenza in Istituto di Cura che comporti pernottamento.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>SCOPERTO</b>	La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**TERREMOTO**

Il repentino movimento della superficie terrestre dovuto cause endogene.

**TUTELA LEGALE**

Il ramo assicurativo come previsto ai sensi del decreto legislativo 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.

**VALORE INTERO**

La forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate con la conseguenza che se la somma assicurata è inferiore rispetto al valore complessivo delle stesse, in caso di sinistro, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### Informazioni generali

- a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Gruppo Generali;
- b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A – CAP 00184;
- c) nessuna sede secondaria;
- d) recapito telefonico: +39 06/47651, fax: +39 06/4871187, sito Internet: <http://www.fata-assicurazioni.it>, e-mail: [info@fata-assicurazioni.it](mailto:info@fata-assicurazioni.it);
- e) autorizzata all'esercizio in Italia e all'estero delle assicurazioni e riassicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita, con provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al numero 1.00154 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione.

### Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto di FATA ammonta a 125,57 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 107,96 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 1,62 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet di FATA <http://www.fata-assicurazioni.it> per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

### Avvertenza

*In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'articolo 8 - "Durata dell'assicurazione".*

### Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il prodotto è destinato all'assicurazione dei rischi dell'abitazione e della vita privata e consente, nel rispetto di alcuni vincoli assuntivi, di scegliere tra le coperture previste nelle Sezioni di seguito elencate, con l'indicazione sintetica, per ciascuna, delle principali garanzie.

#### o Sezione "Danni al Fabbricato e Contenuto"

- **Garanzia Incendio:** offre un indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati (ad esempio fabbricato e suo contenuto) derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio e da una serie di altri eventi indicati nelle Condizioni di assicurazione.
- **Garanzia Furto** (acquistabile in presenza della garanzia "Incendio"): offre una copertura contro i danni da furto e rapina delle cose assicurate, compresi i danni materiali e diretti conseguenti ai suddetti reati, realizzati o tentati.
- **Garanzia Cristalli** (acquistabile in presenza della garanzia "Incendio"): offre un indennizzo dei danni da rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre collocate sia all'esterno, su porte e finestre, sia all'interno del fabbricato.

- o **Sezione “Danni agli Impianti Fotovoltaici e Solari Termici”** (acquistabile in presenza della Sezione “Danni al Fabbricato e Contenuto”) copre:
  - i danni materiali e diretti subiti dagli impianti fotovoltaici e solari termici, installati sull’abitazione (fabbricato o pertinenze) indicata in polizza, derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio e da una serie di altri eventi indicati nelle Condizioni di assicurazione nonché da furto
  - la perdita di profitto derivante dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica determinata da uno dei suddetti danni.
  
- o **Sezione “Danni Catastrofali”** (acquistabile in presenza della garanzia “Incendio” della Sezione “Danni al Fabbricato e Contenuto” sia per la partita fabbricato, che per il contenuto): offre un indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati (compresi, qualora sia presente la relativa Sezione, i danni agli impianti fotovoltaici e solari termici) derivanti da terremoto, alluvioni ed inondazioni.
  
- o **Sezione “Responsabilità Civile”**
  - **Garanzia RC Fabbricato:** FATA tiene indenne l’Assicurato per i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà del fabbricato indicato in polizza.
  - **Garanzia RC Vita Privata:** copre i danni cagionati a terzi dai componenti il nucleo familiare dell’Assicurato e dalle persone di cui gli stessi devono rispondere nell’ambito della vita privata, compresa la conduzione delle abitazioni (ville o appartamenti) in cui gli assicurati dimorano, sia abitualmente che saltuariamente.

Le due garanzie sono acquistabili sia insieme che singolarmente.  
 In relazione ad entrambe, nell’ambito del quarto del massimale per sinistro e, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore allo stesso, anche oltre, FATA tiene, inoltre, a suo carico le spese per resistere all’azione del danneggiato ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 1917 del codice civile.
  
- o **Sezione “Salute e Tempo Libero”** (acquistabile in presenza della garanzia “Incendio” della sezione “Danni al Fabbricato e Contenuto” o di una delle garanzie della Sezione “Responsabilità Civile”): offre una copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie per l’Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare che non si trovino in una delle condizioni di inassicurabilità indicate nelle Condizioni di assicurazione. -  

Le garanzie principali”, da acquistare congiuntamente, sono “Morte” e “Invalidità permanente”, che offrono un indennizzo a seguito di infortunio verificatosi nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.  
 La garanzia “Indennizzo per intervento chirurgico”, prestabile solo in presenza delle suddette garanzie infortuni, garantisce il pagamento di una somma predefinita, diversa per tipologia di intervento, in caso di intervento chirurgico conseguente a Infortunio e/o Malattia. Tale somma viene erogata, in misura ridotta, anche in caso di intervento in regime di SSN.
  
- o **Sezione “Assistenza e Tutela”:**
  - **Garanzia Assistenza Fabbricato** (acquistabile in presenza della garanzia “Incendio” della sezione “Danni al Fabbricato e Contenuto” o di una delle garanzie della Sezione “Responsabilità Civile”): offre una serie di servizi per interventi di assistenza resi necessari da situazioni di emergenza concernenti l’abitazione indicata in polizza (allagamento, mancanza d’acqua, mancato scarico)
  - **Garanzia Assistenza Nucleo Familiare** (acquistabile in presenza della Garanzia “Assistenza Fabbricato”): offre ai componenti il nucleo familiare una serie di prestazioni che interessano la persona (consulenza medica, invio di un medico e trasporti in ambulanza)
  - **Garanzia Tutela Legale** (acquistabile in presenza della Garanzia RC Vita Privata): offre la protezione legale, in sede giudiziale ed extragiudiziale, per una serie di controversie e spese che l’assicurato può trovarsi a dover affrontare nell’ambito della vita privata o con riferimento alla sua attività di lavoratore dipendente.
  
- o **Sezione “Animali Domestici”:** offre una copertura assicurativa in caso di intervento chirurgico conseguente a Infortunio e/o Malattia subito dal cane e/o dal gatto indicati in polizza.

Le coperture di cui alla garanzia "Incendio" della Sezione "Danni al Fabbricato e Contenuto" e quelle offerte con la Sezione "Danni agli Impianti Fotovoltaici e Solari Termici" sono, inoltre, integrabili con diverse garanzie accessorie.

Per la disciplina di dettaglio delle diverse garanzie prestabili si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati.

- o **Sezione "Danni al Fabbricato e Contenuto"**: articolo 14 "Garanzie Incendio", articolo 15 "Estensioni di garanzia (sempre operanti)", articoli da 19 a 22 "Garanzie Accessorie", articolo 23 "Garanzia Furto", 26 "Estensioni di garanzia (sempre operanti)" – 29 "Garanzia Cristalli".
- o **Sezione "Danni agli Impianti Fotovoltaici e Solari Termici"**: articolo 31 "Garanzie Incendio Impianto", articolo 32 "Estensioni di garanzia (sempre operanti)", articoli da 34 a 35 "Garanzie Accessorie".
- o **Sezione "Danni Catastrofali"**: articolo 36 "Garanzie Terremoto", articolo 37 "Garanzie Alluvioni, Inondazioni" e articolo 39 "Estensioni di garanzie (sempre operanti)".
- o **Sezione "Responsabilità Civile"**: articolo 40 "Garanzia RC Fabbricato", articolo 47 "Garanzia RC Vita Privata" articolo 93 "Gestione delle vertenze di danno"
- o **Sezione "Salute e Tempo Libero"**: articolo 52 "Garanzia Morte", articolo 53 "Garanzia Invalidità Permanente", articolo 59 "Estensioni di garanzia (sempre operanti)" e articolo 60 "Garanzia Indennizzo per intervento chirurgico"
- o **Sezione "Assistenza e Tutela"**: articolo 45 "Assistenza all'abitazione", 65 "Assistenza alla Famiglia", articolo 68 "Garanzia Tutela Legale", articolo 69 "Garanzia Vita Privata", articolo 70 "Garanzie Lavoro subordinato".
- o **Sezione "Animali Domestici"**: articolo 76 "Garanzia Spese per intervento chirurgico".

### **Avvertenza**

*Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo.*

*L'assicurazione resta, inoltre, sospesa in caso di mancato pagamento del premio o delle rate di premio successive alla prima entro le ore 24 del 15° giorno successivo alla relativa scadenza nonché, per l'assicurazione Furto e Rapina, nel caso in cui la dimora abituale contenente le cose assicurate resti disabitata per un periodo determinato e trascorsi 10 giorni dal cambiamento della dimora stessa senza che il Contraente o l'Assicurato ne abbiano data comunicazione scritta a FATA.*

*Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati:*

- o **Norme che regolano l'Assicurazione in generale**: articolo 9 "Estensione territoriale"
- o **Sezione "Danni al Fabbricato e Contenuto"**: articoli 16, 25 e 30 "Esclusioni", articoli da 19 a 22 "Garanzie Accessorie".
- o **Sezione "Danni agli Impianti Fotovoltaici e Solari Termici"**: articolo 32 "Estensioni di garanzia sempre operanti" e articolo 33 "Garanzie Accessorie".
- o **Sezione "Danni Catastrofali"**: articolo 36 "Garanzie Terremoto" e 37 "Garanzie Alluvioni, Inondazioni".
- o **Sezione "Responsabilità Civile"**: articoli 44 e 50 "Esclusioni".
- o **Sezione "Salute e Tempo Libero"**: articoli 58 e 72 "Esclusioni", articolo 55 "Somme assicurate", articoli 57 e 64 "Persone non assicurabili", articolo 59 "Estensioni di garanzia (sempre operanti)", articolo 95 "Criteri di indennizzabilità", articolo 60 "Garanzia indennizzo per intervento chirurgico" e articolo 96 "Criteri di liquidazione"
- o **Sezione "Assistenza e Tutela"**: articoli 46, 67 e 72 "Esclusioni", articolo 66 "persone non assicurabili", articolo 71 "Delimitazioni della Garanzia".
- o **Sezione "Animali Domestici"**: articolo 78 "Esclusioni"

Per la disciplina di dettaglio relativa ai casi di sospensione della garanzia, si rinvia, alle previsioni delle Condizioni di assicurazione contenute, rispettivamente, nell' articolo 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" e, per la garanzia Furto, dall'articolo 25 "Esclusioni", lettera d)

### **Avvertenza**

Le garanzie vengono erogate -nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e dei limiti di indennizzo e previa applicazione di franchigie e scoperti, con relativi minimi, pattuiti in polizza e/o indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di Assicurazione contenute negli articoli di seguito indicati.

- o **Sezione "Danni al Fabbricato e Contenuto"**: articolo 15 "Estensioni di garanzia (sempre operanti)", lett. 1D) 1F) 1G) 2A) 2B), articoli da 19 a 22 "Garanzie Accessorie", articolo 24 "Mezzi di chiusura", articolo 26 "Estensioni di garanzia (sempre operanti)", articolo 27 "Limite di indennizzo" e articolo 29 "Garanzia Cristalli".
- o **Sezione "Danni agli Impianti Fotovoltaici e Solari Termici"**: articolo 31 "Garanzie Incendio Impianto", articolo 32 "Estensioni di garanzia (sempre operanti)" e articoli 34 e 35 "Garanzie Accessorie".
- o **Sezione "Danni Catastrofali"**: articolo 36 "Garanzie Terremoto", articolo 37 "Garanzie Alluvioni, Inondazioni" e articolo 39 "Estensioni di garanzie (sempre operanti)".
- o **Sezione "Responsabilità Civile"**: articolo 40 "Garanzia RC Fabbricato", articolo 41 "Abitazione in condominio-Pluralità di assicurati", 42 "Limite per anno assicurativo" – 47 "Garanzia Rc Vita Privata", articolo 48 "Vincolo di solidarietà-Pluralità di assicurati" e articolo 93 "Gestione delle vertenze di danno".
- o **Sezione "Salute e tempo libero"**: articolo 53 "Garanzia Invalidità Permanente", articolo 55 "Somme Assicurate", articolo 62 "Estensioni di garanzia (sempre operanti)" lett. B) C) D) e articolo 60 "Garanzia Indennizzo per intervento chirurgico".
- o **Sezione "Assistenza e Tutela"**: articolo 45 "Assistenza all'abitazione", 65 "Assistenza alla Famiglia", 68 "Garanzia Tutela Legale", 69 "Garanzia Vita Privata", 70 "Delimitazioni della garanzia" articolo e 73 "Massimale e franchigia sul valore di lite".

### **ESEMPI NUMERICI**

#### **MASSIMALE**

##### a) Garanzia Responsabilità civile Vita privata

Massimali pattuiti in polizza: Euro 500.000 unico per danni a persona, cose e animali e per sinistro.

Nessuno scoperto e con franchigia per danni a cose di Euro 100.

1) danno cagionato a cose di terzi Euro 70.000 – spese legali Euro 700

somma liquidata da FATA : Euro 69.900 – spese legali a carico di FATA Euro 700

2) danno cagionato a cose di terzi Euro 10.000 – spese legali Euro 500

somma liquidata da FATA: Euro 9.900 – spese legali a carico di FATA Euro 500

##### b) Garanzia Responsabilità civile Vita privata

Massimale per sinistro Euro 250.000, con il limite di Euro 100.000 per danni a persona ed Euro 25.000 per danni a cose e animali (massimale tripartito).

Nessuno scoperto e nessuna franchigia.

Danno cagionato al terzo Euro 300.000 - spese legali Euro 3.000:

somma liquidata da FATA per il danno a persona pari al massimale assicurato Euro 250.000; risarcimento che resta a carico dell'Assicurato Euro 50.000 - spese legali a carico di FATA Euro 2.500, spese legali a carico dell'Assicurato Euro 500.

#### **CAPITALE O SOMMA ASSICURATA**

- a) Garanzia Incendio Fabbricato - dimora abituale (a valore intero)  
Somma assicurata Euro 100.000  
Valore del fabbricato al momento del sinistro Euro 70.000;  
indennizzo a seguito di Incendio totale: Euro 70.000 (salva l'applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti )
- b) Garanzia Incendio Fabbricato - dimora abituale (a valore intero)  
Somma assicurata Euro 70.000  
Valore del fabbricato al momento del sinistro Euro 100.000;  
indennizzo a seguito di Incendio totale: Euro 70.000 (salva l'applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti )
- c) Garanzia Incendio Fabbricato - dimora abituale (a valore intero)  
Somma assicurata: Euro 70.000  
Valore del fabbricato al momento del sinistro Euro 100.000  
danno parziale da Incendio quantificabile in Euro 40.000:  
somma assicurata maggiorata del 20%: Euro 84.000 (tolleranza prevista per l'applicazione della regola proporzionale – vedi articolo 90 "Assicurazione parziale" delle Condizioni di assicurazione )  
indennizzo ai sensi dell'articolo 85 "Assicurazione Parziale: Euro 33.600 (pari all'84% del danno; proporzione tra valore del fabbricato al momento del sinistro e somma assicurata maggiorata del 20%, in quanto la somma assicurata rientra nella tolleranza prevista - salva l'applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti )
- d) Garanzia Incendio Fabbricato - dimora abituale (a valore intero)  
Somma assicurata: Euro 85.000  
Valore del fabbricato al momento del sinistro Euro 100.000  
danno parziale da Incendio quantificabile in Euro 40.000:  
somma assicurata maggiorata del 20%: Euro 102.000 (tolleranza prevista per l'applicazione della regola proporzionale – vedi articolo 90 "Assicurazione parziale" delle Condizioni di assicurazione )  
indennizzo ai sensi dell'articolo 85 "Assicurazione Parziale: Euro 40.000 (pari all'100% del danno, in quanto la somma assicurata rientra nella tolleranza 20% - salva l'applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti )
- e) Garanzia Furto - dimora abituale (a primo rischio assoluto)  
Somma assicurata: Euro 30.000;  
Valore delle cose rubate al momento del sinistro: Euro 50.000;  
Indennizzo a seguito di furto: Euro 30.000 (salva l'applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti).
- f) Garanzia Morte  
Somma assicurata Morte: Euro 50.000.  
Somma assicurata Invalidità Permanente: Euro 60.000;  
a) se in relazione allo stesso infortunio non è già stato corrisposto un indennizzo in relazione alla garanzia Invalidità Permanente: indennizzo liquidato ai beneficiari Euro 50.000 (intera somma assicurata per la garanzia Morte);  
b) se in relazione allo stesso infortunio è già stato corrisposto un indennizzo per Invalidità Permanente di importo pari o superiore alla somma assicurata per la garanzia Morte, ad esempio Euro 60.000: indennizzo liquidato ai beneficiari Euro 0;  
c) se in relazione allo stesso infortunio è già stato corrisposto un indennizzo per Invalidità Permanente di importo inferiore alla somma assicurata per la garanzia Morte, ad esempio EURO 49.000: indennizzo liquidato ai beneficiari Euro 1.000 (pari alla differenza tra la somma assicurata per la garanzia Morte e l'indennizzo già liquidato sulla garanzia Invalidità Permanente in relazione allo stesso infortunio).

## **SCOPERTO**

### Garanzia Accessoria Furto della Sezione "Danni agli Impianti Fotovoltaici e Solari Termici".

Danno da Furto;

limite di indennizzo Euro 15.000 annuo – scoperto 20% con il minimo di Euro 1.000:

- a) danno Euro 1.500 : indennizzo Euro 500 (Euro 1.500 - Euro 1.000, pari al minimo di scoperto);
- b) danno Euro 13.000: indennizzo Euro 11.400 (Euro 13.000 - Euro 2.600, pari al 20% del danno);
- c) danno Euro 25.000: indennizzo Euro 15.000 (Euro 25.000 – Euro 5.000 , pari al 20% del danno; essendo tale valore superiore al limite massimo di indennizzo – ovvero Euro 15.000 – l'indennizzo spettante sarà pari a Euro 15.000 ai sensi dell'articolo 88 "Limite massimo dell'indennizzo"

## **FRANCHIGIA**

### a) Garanzia Responsabilità civile Vita privata.

Franchigia assoluta prevista per danni a terzi da spargimento d'acqua o rigurgito di fogna Euro 200;

danno Euro 100: somma liquidata Euro 0;

danno Euro 500: somma liquidata EURO 300 nei limiti dei massimali assicurati.

### b) Garanzia Invalidità permanente da Infortunio.

Franchigia 3% riassorbibile (in caso infortunio che comporta un'invalidità permanente pari o superiore al 15%);

Invalidità permanente accertata 3%: nessun indennizzo;

Invalidità permanente accertata 10%: indennizzo 7%;

Invalidità permanente accertata 20%: indennizzo 20%.

### c) Garanzia "Indennizzo per intervento chirurgico"

Intervento chirurgico di "Biopsia endomiocardica destra" (classe II in base alla classificazione dell'Allegato "Elenco Interventi Chirurgici");

a) Intervento presso Istituto di Cura privato: Indennizzo Euro 2.500 indipendente dal costo effettivo dell'intervento;

b) Intervento in regime di Servizio Sanitario Nazionale: Indennizzo Euro 1.250 indipendente dal costo effettivo dell'intervento).

In assenza di deroga all'articolo 1907 del codice civile, se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

L'assicurazione è prestata a "valore intero" e cioè con applicazione della regola proporzionale , in caso di assicurazione parziale per le garanzie:

- "Incendio" della Sezione "Danni al Fabbricato e Contenuto" (esclusa la garanzia accessoria "Fenomeno Elettrico", prestata a primo rischio assoluto),
- "Danni Catastrofici" per la partita fabbricato,
- tutte le Garanzie della Sezioni "Danni agli Impianti Fotovoltaici e Solari Termici",

per gli effetti si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 85 "Assicurazione parziale" nonché, per la determinazione del valore del fabbricato, articolo 84 "Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno".

In deroga all'articolo 1907 del codice civile, per le garanzie, "Fenomeno elettrico", "Furto" e "Cristalli", l'assicurazione è, invece, prestata a "primo rischio assoluto" e cioè prescindendo dal valore delle cose assicurate, cosicché FATA risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Per le garanzie "Incendio" comprese "Estensioni di garanzia (sempre operanti)" e "Garanzie Accessorie" e per le garanzie della Sezione "Danni Catastrofici" relative al "Contenuto" dell'abitazione, l'assicurazione può essere prestata a "valore intero" o a "primo rischio assoluto".

### **Avvertenza**

*Il limite massimo di età assicurabile per la garanzia Infortuni è 70 anni per la garanzia Malattia è 65 anni.*

*Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli 56 e 63 "Limiti di età", 8 "Durata dell'assicurazione" e 55 "Somme assicurate" delle Condizioni di assicurazione.*

### **Periodi di carenza contrattuali**

#### **Avvertenza**

*Per la garanzia Malattia sono previsti periodi iniziali di carenza. Per le relative discipline di dettaglio si rinvia all'articolo 61 "Decorrenza della garanzia" delle Condizioni di assicurazione.*

### **Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Nullità**

#### **Avvertenza**

*Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di FATA rese dal Contraente e/o dell'Assicurato in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.*

*Per le conseguenze si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio" delle Condizioni di assicurazione, richiamando altresì l'attenzione sulle circostanze indicate nelle Condizioni di assicurazione quali condizioni per l'assicurabilità dei singoli rischi.*

### **Avvertenza**

*Per la garanzia Malattia non è normalmente richiesta la compilazione di alcun questionario anamnestico. Nel caso in cui, in relazione alle particolari circostanze, tale compilazione dovesse essere richiesta, è necessario rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande ivi previste.*

### **Avvertenza**

*Alcune malattie ed affezioni costituiscono cause di inassicurabilità.*

*Per la disciplina di dettaglio si rinvia agli articoli 57 e 66 "Persone non assicurabili" delle Condizioni di assicurazione.*

### **Aggravamento e diminuzione del rischio – Variazioni della professione**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dagli articoli 5 "Aggravamento del rischio" e 6 "Diminuzione del rischio".

Le variazioni della professione non incidono sulla valutazione dei rischi Infortuni e Malattia.

### **ESEMPI DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

L'insorgere di uno stato di tossicodipendenza o di alcolismo costituisce un aggravamento del rischio tale da escludere in ogni caso il permanere del consenso di FATA all'assicurazione a prescindere dallo stato di salute dell'Assicurato.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio relativamente alle garanzie a tutela del patrimonio, è il fatto che l'immobile muti la destinazione d'uso da abitazione civile a locale commerciale.

### **Premi**

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste.

Il periodo assicurativo è sempre annuo.

Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante, entro il limite di 750 euro annui per ciascun contratto;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l'agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti;
- bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti.

Il premio può essere frazionato in rate semestrali senza l'applicazione di interessi di frazionamento. In caso di frazionamento semestrale il premio di rata non può, comunque, essere inferiore ad Euro 125.

### **Avvertenza**

*L'Impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio:*

- o *ai sensi dell'art 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a due anni;*
- o *con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.*

### **Adeguamento del premio e delle somme assicurate**

Somme assicurate e premio relativi alle coperture Infortuni e Malattia non sono soggetti ad adeguamento.

I premi relativi alle Garanzie "Acqua condotta" e "Fenomeno Elettrico", alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, vengono aggiornati automaticamente in base all'età raggiunta dal fabbricato. Per la relativa disciplina di dettaglio si rinvia all'articolo 17 "Aggiornamento automatico del premio" delle Condizioni di assicurazione.

Il Contraente può scegliere, inoltre, l'indicizzazione di premi e capitali relativi alle garanzie, "Incendio Fabbricato", "Acqua condotta", "Ricerca del guasto da acqua condotta", "Eventi atmosferici" previste nella Sezione "Danni al Fabbricato e Contenuto" e alle garanzie, "Terremoto" e "Alluvioni, Inondazioni" della Sezione "Danni Catastrofali". Per la relativa disciplina di dettaglio si rinvia all'articolo 10 "Indicizzazione" delle Condizioni di assicurazione.

Per le altre garanzie offerte non è prevista la possibilità di pattuire l'indicizzazione di massimali, capitali e premi.

### **Rivalse**

#### **Avvertenza**

*In mancanza di deroga a quanto previsto dall'articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.*

*Con riferimento alle coperture Infortuni, FATA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili. Si rinvia alla lettera E) dell'articolo 59 "Estensioni di garanzia" (sempre operanti) delle Condizioni di assicurazione.*

*Del pari FATA rinuncia all'esercizio del suddetto diritto nei confronti di terzi responsabili del sinistro coperto a termini dell'assicurazione Cristalli. Si rinvia all'articolo 29 "Garanzia Cristalli" delle Condizioni di assicurazione.*

### **Diritto di recesso**

#### **Avvertenza**

*In caso di stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato, FATA, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. Si rinvia all'articolo 2 "Altre assicurazioni" delle Condizioni di assicurazione.*

*E' facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto per sinistro.*

*Con riferimento alle garanzie Malattia FATA può esercitare il diritto di cui sopra esclusivamente nei primi due anni dalla stipulazione.*

*Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'articolo 7 "Recesso in caso di sinistro".*

*Le parti hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie previste dalla Sezione "Eventi Catastrofali" con effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto, si rinvia all'articolo 38 "Rescindibilità".*

*Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell'articolo 1899 del codice civile. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'articolo 8 "Durata dell'assicurazione".*

### **Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione per la Responsabilità civile, per i diritti nei confronti dell'Impresa il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

L'Assicurato perde il diritto all'indennità o alla prestazione, ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del codice civile, qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro all'Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.

### **Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

### **Regime fiscale**

Il premio imponibile di ciascuna sezione, è soggetto all'imposta sulle assicurazioni – comprensiva, ove prevista dell'addizionale antiracket-antiusura - nella misura di seguito indicata.

Sezioni "Danni al Fabbricato e Contenuto" - "Danni Catastrofali" - "Responsabilità Civile": 22,25%;

Sezioni "Danni al Fabbricato e Contenuto", garanzia "Cristalli" – "Danni agli Impianti Fotovoltaici e Solari Termici" – "Assistenza e Tutele", garanzia "Tutela Legale" - "Animali Domestici": 21,25%;

Sezione "Salute e Tempo Libero": 2,50%;

Sezione "Assistenza e Tutele", garanzia "Assistenza": 10%.

Resta ferma l'applicazione del diverso trattamento fiscale previsto dalla legge per particolari rischi e per i rischi ubicati fuori dall'Italia.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

#### **Avvertenza**

*Per le garanzie Infortuni il momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'infortunio; per le garanzie Malattia l'insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi del ricovero.*

*In caso di arbitrato monocratico richiesto dall'Assicurato con riferimento alle garanzie di Tutela Legale, ove l'esito sia totalmente o parzialmente favorevole per FATA, le relative spese vengono ripartite al 50% fra le Parti.*

*In caso di ricorso consensuale ad un collegio arbitrale, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese ed a remunerare l'arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per il terzo arbitro.*

*La visita medica può sempre essere richiesta.*

*Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.*

*Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia all'articolo 80 "Obblighi in caso di sinistro" del paragrafo "In caso di sinistro" ed alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate.*

- o **Sezioni "Danni al Fabbricato e Contenuto", "Danni agli Impianti Fotovoltaici e Solari Termici", "Danni Catastrofali":** articoli 18 – 28 "Ispezione delle cose assicurate" e 80 – 81 "Obblighi in caso di sinistro", 82 "Procedura per la valutazione del danno", 83

*“Mandato dei periti”, 84 “Valore delle cose assicurate e determinazione dell’ammontare del danno”, 85 “Assicurazione parziale”, 86 “Anticipo indennizzo”, 87 “Pagamento dell’indennizzo”, 88 “Limite massimo dell’indennizzo”, 89 “Titolarità dei diritti nascenti dal contratto”, 90 “Cambiamento della dimora abituale”, delle Norme che regolano l’assicurazione in caso di sinistro.*

- **Ulteriori previsioni per le garanzie Furto:** articoli 91 “Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro”, 92 “Recupero delle cose rubate”, articolo 26 “Estensioni di garanzia (sempre operanti)” – lett. D.
- **Sezione “Responsabilità Civile”:** articolo 93 “Gestione delle vertenze di danno”.
- **Sezioni “Salute e Tempo Libero”:** articoli 94 “Obblighi in caso di sinistro”, 95 “Criteri di indennizzabilità”, 96 “Criteri di liquidazione” e 97 “Arbitrato irrituale”.
- **Sezione “Assistenza e Tutela”:** articoli 75 “Verifiche e controlli”, 98 “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro”, 99 “Limitazione di responsabilità”, 100 “Segreto professionali”, paragrafo “Come richiedere assistenza”, 101 “Insorgenza del sinistro”, 102 “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”, 103 “Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti”, 104 “Gestione del sinistro”, 105 “Recupero di somme”.
- **Sezioni “Animali domestici”:** articoli 79 “Ispezione delle cose assicurate”, 106 “Obblighi in caso di sinistro”, 107 “Procedura per la valutazione del danno”, 108 “Indennizzo”.

### **Avvertenza**

La gestione dei sinistri relativi alle assicurazioni di Assistenza e Tutela Legale è affidata ad Europ Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 45 “Assistenza all’abitazione”, 65 “Assistenza alla famiglia”, 98 “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro” 104 “Gestione del sinistro”.

### **Assistenza diretta – Convenzioni**

Non è previsto il pagamento diretto delle spese sanitarie indennizzabili, da parte di FATA, ad Istituti di cura, centri medici o laboratori con la stessa convenzionati.

### **Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA Assicurazioni Danni S.p.A. - UFFICIO RECLAMI

Via Urbana, 169/a 00184 ROMA

Fax 06/4815934

Indirizzo di posta elettronica : Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353.

I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)

Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

### **Arbitrato**

E’ prevista la facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere:

- in caso di controversia in merito alla determinazione dell’ammontare del danno relativamente alle garanzie delle **Sezioni “Danni al Fabbriato e Contenuto”, “Danni agli**

**Impianti Fotovoltaici e Solari Termici”, “Danni Catastrofici” e “Animali Domestici”:**  
(articoli 82 e 107 “Procedura per la valutazione del danno” e 83 “Mandato dei periti” delle Condizioni di assicurazione);

- in caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro Infortuni della **Sezione “Salute e Tempo Libero”** (articolo 97 “Arbitrato irrituale” delle Condizioni di assicurazione).

Relativamente all’assicurazione di Tutela Legale, in caso di controversia in merito all’interpretazione del contratto e/o la gestione del sinistro, l’Assicurato ha facoltà di avvalersi della procedura arbitrale. In tal caso l’arbitro provvede secondo equità. Si rinvia sul punto a all’articolo 104 “Gestione del sinistro”, lettera e) delle Condizioni di Assicurazione.

**Avvertenza**

*In tutti i casi resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria.*

In caso di arbitrato relativo a sinistri Infortuni e Malattia, il luogo di svolgimento dello stesso è la sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 15/7/2011

**FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa .**

Avv. Vittorio Rispoli



Ing. Giorgio Cagnetti



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI  
PER L'ABITAZIONE E LA FAMIGLIA  
SOLUZIONE FATA PER LA CASA  
Mod. 80/001 - Ed. 07/2011**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

### **INDICE**

<b>DEFINIZIONI</b>	<b>1</b>
<b>PREMESSA</b>	<b>6</b>
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	<b>6</b>
<b>SETTORE ABITAZIONE</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE DANNI AL FABBRICATO E CONTENUTO - INCENDIO</b>	<b>8</b>
SEZIONE DANNI AL FABBRICATO E CONTENUTO - GARANZIE ACCESSORIE	11
<b>SEZIONE DANNI AL FABBRICATO E CONTENUTO - FURTO</b>	<b>13</b>
SEZIONE DANNI AL FABBRICATO E CONTENUTO - CRISTALLI	17
<b>SEZIONE DANNI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI - INCENDIO</b>	<b>18</b>
SEZIONE DANNI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI - GARANZIE ACCESSORIE	21
<b>SEZIONE DANNI CATASTROFALI</b>	<b>22</b>
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE - RC FABBRICATO	24
SEZIONE ASSISTENZA E TUTELA - ASSISTENZA FABBRICATO	27
<b>SETTORE NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>29</b>
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE - RC VITA PRIVATA	29
SEZIONE SALUTE E TEMPO LIBERO - INFORTUNI	33
SEZIONE SALUTE E TEMPO LIBERO - MALATTIA	38
SEZIONE ASSISTENZA E TUTELA - ASSISTENZA FAMIGLIA	40
SEZIONE ASSISTENZA E TUTELA - TUTELA LEGALE	42
<b>SETTORE CANE E GATTO</b>	<b>45</b>
SEZIONE ANIMALI DOMESTICI - SPESE PER INTERVENTO CHIRURGICO	45
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</b>	<b>47</b>
<b>SEZIONI DANNI AL FABBRICATO E CONTENUTO, DANNI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI, EVENTI CATASTROFALI</b>	<b>48</b>
GARANZIE FURTO	51
<b>SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE</b>	<b>52</b>
<b>SEZIONE SALUTE E TEMPO LIBERO</b>	<b>53</b>
<b>SEZIONE ASSISTENZA E TUTELA</b>	<b>54</b>
GARANZIE ASSISTENZA	54
<b>SEZIONE ASSISTENZA E TUTELA</b>	<b>56</b>
GARANZIE TUTELA LEGALE	56
<b>SEZIONE ANIMALI DOMESTICI</b>	<b>58</b>
<b>ALLEGATO INTERVENTI CHIRURGICI</b>	<b>59</b>

## DEFINIZIONI

*Nel testo che segue si intendono per:*

### **ABITAZIONE**

L'intero fabbricato o porzione della stesso, di proprietà dell'Assicurato oppure condotto in locazione o goduto in comodato d'uso, indicato in polizza e situato in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, sempre che destinato ad uso di civile abitazione con eventuale ufficio o studio privato coesistente.

### **ALLUVIONE**

L'inondazione dovuta ad eccessi di precipitazioni atmosferiche.

### **ANIMALI DA COMPAGNIA**

Tutti gli animali tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo presso il suo alloggio domestico per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono anche attività utili all'uomo come il cane per disabili, da pet –therapy o da riabilitazione .

### **ANIMALI DOMESTICI**

Tutti gli animali la cui specie è stata nel corso del tempo resa domestica, ovvero abituata alla convivenza con l'uomo e al controllo da parte di quest'ultimo, quali ad esempio cane, capra, coniglio, criceto, furetto, gatto, pecora, porcellino d'India, nonché animali da sella, da caccia e da cortile.

### **APPARTAMENTO**

Le porzioni di fabbricato destinato ad abitazione, che siano tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato stesso.

### **ARMADI FORTI**

Gli armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
- movimento di chiusura che comandi catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente;
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica letterale;
- peso minimo 200 kg.

### **ASSICURATO**

La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto d'assicurazione.

### **BENEFICIARIO**

Le persone designate dall'Assicurato a riscuotere l'indennizzo, previsto dalla Sezione Infortuni, in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

### **CARENZA**

Il periodo di tempo che deve intercorrere dal momento in cui ha effetto l'assicurazione all'inizio dell'operatività della garanzia.

### **CASSAFORTE**

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

### **CONTENUTO**

Il complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione ed eventuale ufficio privato coesistente e tutto quanto serve per uso domestico e personale (esclusi veicoli a motore ed imbarcazioni).

### **CONTRIBUTO UNIFICATO**

La tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 articolo 9 – decreto legge 11 Marzo 2002 n. 28.

## **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

## **CONTRAVVENZIONE**

Il reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. *Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'Assicurato.*

## **COSE PARTICOLARI**

Quanto posto all'interno del Fabbricato come di seguito definito o negli spazi adiacenti e pertinenti al Fabbricato stesso ed esplicitamente descritto nella clausola Cose Particolari.

## **CRISTALLI**

Le lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas collocati sia all'esterno su porte e finestre, sia all'interno del Fabbricato.

## **DANNO INDIRETTO**

La conseguenza di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento ma da esso derivanti.

Si suddividono in:

- ✓ danni ai beni consequenziali all'evento dannoso;
- ✓ perdita economica che deriva dalla impossibilità di svolgere la normale attività.

## **DELITTO COLPOSO**

Il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

## **DELITTO DOLOSO**

Il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

## **DIMORA ABITUALE**

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

## **DIMORA SALTUARIA**

L'abitazione in cui l'Assicurato non dimora abitualmente.

## **ESPLOSIONE**

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

## **EUROP ASSISTANCE**

Europ Assistance Italia S.p.A - P.zza Trento n. 8 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152).

## **FABBRICATO**

L'intera costruzione edile o la porzione della stessa di proprietà o in locazione, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, affreschi, statue e dipinti non aventi particolare valore artistico, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne televisive, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione e gli impianti di prevenzione e di allarme.

Costituiscono, inoltre, fabbricato le tinteggiature, tappezzerie e moquette, come pure le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e nel caso di fabbricato condominiale, la quota parte di proprietà comune. Restano esclusi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e ludiche.

## **FATA**

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. .

### **FATTO ACCIDENTALE**

Il fatto che non sia conseguenza naturale e diretta delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita ovvero della condotta - omissiva o commissiva - produttiva del danno coperto dall'assicurazione.

*In ogni caso si conviene che non possa considerarsi derivante da fatto accidentale il danno che consegua a violazioni volontarie da parte dell'Assicurato stesso di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione o in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.*

### **FATTO ILLECITO**

Il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

### **FISSI - INFISSI**

I manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

### **FRANCHIGIA**

La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **FURTO**

L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

### **IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

L'impianto costituito da moduli fotovoltaici e altri componenti progettati per produrre energia elettrica a partire dalla radiazione solare, comprensivo di supporti, staffe, inverter, apparecchiature di controllo e di rilevazione, e altri componenti elettrici minori.

### **IMPIANTO SOLARE TERMICO**

L'impianto per la produzione di energia termica mediante sfruttamento dell'energia irradiata dal sole per scaldare fluidi da utilizzarsi prevalentemente nell'ambito domestico, civile e produttivo, comprensivo di supporti, staffe, apparecchiature di controllo e di rilevazione, e altri componenti elettrici minori.

### **INCENDIO**

La combustione, con fiamma, di beni materiali che avvenga al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

### **INCOMBUSTIBILITA'**

La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno.

### **INFORTUNIO**

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

### **INDENNIZZO – INDENNITA' - RISARCIMENTO**

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro

### **INONDAZIONE**

L'allagamento tumultuoso ed esteso di aree asciutte, provocato da masse d'acqua straripanti o volontariamente immesse in un territorio.

### **INVALIDITA' PERMANENTE**

La perdita definitiva e irrimediabile, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro indipendentemente dalla sua professione.

### **ISTITUTO DI CURA**

Ogni ospedale, clinica o casa di cura in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di

degenza diurna, esclusi comunque stabilimenti termali, istituti per la cura a fini estetici o dietetici, case di convalescenza e di soggiorno o di riposo e cliniche del benessere.

#### **MALATTIA**

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

#### **MASSIMALE**

La somma che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente previsto per sinistro, con i limiti per danni a ogni persona e per danni a cose e animali indicati in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, e, nei casi in cui sia precisato, per serie e/o per anno assicurativo, a prescindere dal numero di sinistri.

#### **NUCLEO FAMILIARE**

Le persone (incluso il convivente di fatto) che, al momento del sinistro, risultano inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia dell'Assicurato.

#### **OCCLUSIONE**

La chiusura o la riduzione del volume interno della condotta determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

#### **POLIZZA**

Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

#### **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente a FATA per l'assicurazione.

#### **PRESTAZIONE**

L'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. tramite la propria Struttura Organizzativa (fatta eccezione per la Tutela Legale).

#### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

La forma di assicurazione in base alla quale FATA risponde dei danni alle cose assicurate per il loro intero ammontare fino a concorrenza della somma assicurata, a prescindere dal valore complessivo delle cose assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del codice civile per caso di sottoassicurazione.

#### **RAPINA**

La sottrazione della cosa mobile altrui mediante minaccia o violenza alla persona.

#### **RESPONSABILITA' CIVILE**

La responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

#### **RICOVERO**

La degenza in Istituto di Cura che comporti pernottamento.

#### **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

#### **SCASSO**

La rimozione, il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di custodia contenenti le cose assicurate allo scopo di sottrarre le stesse, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.

#### **SCIPPO**

Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

#### **SCOPERTO**

La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **SCOPPIO**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

## SERRAMENTI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.

## SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

## STRUTTURA RESIDENZIALE

La struttura organizzata che fornisce servizi di soggiorno quali alberghi, residence ecc.

## TERREMOTO

Il repentino movimento della superficie terrestre dovuto a cause endogene.

## TRANSAZIONE

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

## TUTELA LEGALE

Il ramo assicurativo come previsto ai sensi del decreto legislativo 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.

## VALORE A NUOVO

**Fabbricato:** la spesa prevista per la ricostruzione a nuovo (escluso cioè il degrado d'uso) con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

**Contenuto:** il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

## VALORE ALLO STATO D'USO

**Fabbricato:** la spesa prevista per la ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.

**Contenuto:** il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

## VALORE COMMERCIALE

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

## VALORE INTERO

La forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate con la conseguenza che, se la somma assicurata è inferiore rispetto al valore complessivo delle stesse, in caso di sinistro, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.

## VALORE NOMINALE

La somma indicata su carte valori, titoli di credito e denaro.

## VALORI

Il denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali.

## VETRO ANTISFONDAMENTO

Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a mm. 6, oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.

## VILLA

La casa unifamiliare o l'appartamento con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

## PREMESSA

Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. L'assicurazione vale esclusivamente per le garanzie riportate a stampa sul modello di polizza, ed è prestata per le somme e/o i massimali indicati in polizza per le singole garanzie, fatti salvi le franchigie, i limiti di indennizzo e gli scoperti che siano riportati in polizza o all'interno delle presenti Condizioni di assicurazione.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### ART 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

### ART 2. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a FATA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; FATA, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

### ART 3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. *Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure a FATA.*

### ART 4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART 5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

### ART 6. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### ART 7. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Con riferimento alle garanzie Malattia, FATA può esercitare il diritto di cui sopra esclusivamente nei primi due anni dalla stipulazione dello stesso.

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata da parte di FATA; quello esercitato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di invio della raccomandata stessa.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA rimborsa al contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

### ART 8. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta di una delle Parti mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, fino a che, alla scadenza del rinnovo successivo al primo, l'Assicurato abbia raggiunto il limite di età assicurabile precisato, per le garanzie Infortuni e Malattia, negli **artt. 56 e 63 – "Limiti di età**. Alla suddetta scadenza, il contratto - nella parte riguardante l'Assicurato che ha superato il limite di età assicurabile e per le garanzie cui il limite si riferisce - non è più soggetto a tacito rinnovo. In tal caso, per le somme assicurate per la Sezione Infortuni si applica quanto previsto dal secondo comma dell'**art. 55- Somme assicurate**.

Per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell'articolo 1899 del codice civile.

## ART 9. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale:

- ✓ per le sezioni "**Danni al Fabbriato e Contenuto**", "**Danni agli Impianti Fotovoltaici/Solari Termici**" nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino;
  - per la garanzia "**Furto in vacanza**" nei Paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;
- ✓ per la sezione "**Responsabilità Civile**";
  - per la garanzia "**RC del Fabbriato**" nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino;
  - per la garanzia "**RC Vita privata**" nei Paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera e Principato di Monaco;
- ✓ per la sezione "**Salute e Tempo Libero**" in tutto il mondo;
- ✓ per la sezione "**Assistenza e Tutela Legale**":
  - Prestazioni "**Assistenza**" nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino;
  - Garanzie "**Tutela legale**"
    - nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, nonché di procedimento penale, per i sinistri che insorgono nei Paesi dell'Unione Europea o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;
    - in tutte le altre ipotesi, per i sinistri che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Sono comunque esclusi dalla copertura della polizza gli oneri stragiudiziali e giudiziali per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

## ART 10. INDICIZZAZIONE

Qualora sia espressamente indicato in polizza, i capitali ed il premio relativi alle garanzie "**Incendio**", "**Acqua Condotta**", "**Ricerca del Guasto da acqua condotta**", "**Eventi Atmosferici**", "**Terremoto**", "**Alluvioni e inondazione**", sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice indicato in polizza, corrispondente a quello del mese di Giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di Giugno dell'anno successivo alla stipulazione. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza fra detti indici sia non inferiore al 5% e gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 Dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato variazioni di capitali e di premio.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, i capitali e il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente e di FATA rinunciare all'adeguamento con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza del contratto.

## ART 11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## ART 12. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta per iscritto.

## ART 13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

## SETTORE ABITAZIONE

Le coperture assicurative di cui alle sezioni del presente settore sono prestate esclusivamente in relazione ad immobili (ville) o porzioni di immobili (appartamenti) adibiti a civile abitazione, con eventuale ufficio privato coesistente, situati in Italia, Città del Vaticano e San Marino.

### SEZIONE DANNI AL FABBRICATO E CONTENUTO

### INCENDIO

#### Che cosa è assicurato

Si intendono assicurati:

- ✓ “Fabbricato“
- ✓ “Contenuto“
- ✓ “Cose particolari”

#### Condizioni di assicurabilità

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che l'immobile abbia le seguenti caratteristiche:

1. strutture portanti verticali pareti esterne e strutture portanti del tetto in materiali incombustibili;
2. solai e armature del tetto, comunque costruiti;
3. ove si tratti di appartamento in condominio, faccia parte di un immobile destinato per almeno il 75% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

#### Forma di assicurazione

La forma di assicurazione prevista è:

- \_ per le Garanzie INCENDIO del fabbricato: *Valore Intero*;
- \_ per le Garanzie INCENDIO del contenuto e cose particolari: *opzionale Valore Intero o Primo Rischio Assoluto*;
- \_ per la Garanzia accessoria FENOMENO ELETTRICO: *Primo Rischio Assoluto*.

### ART 14. GARANZIA INCENDIO

FATA si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO anche se causati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e da dolo o colpa grave delle persone delle quali egli deve rispondere.
- FULMINE.
- ONDA SONICA, dovuta ad aeromobili a velocità supersonica.
- CADUTA di AEROMOBILI, parti di essi o cose dagli stessi trasportate.
- CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI, compresi i danni agli impianti stessi;
- URTO di VEICOLI STRADALI, non in uso o possesso dell'Assicurato.
- ATTI VANDALICI e DOLOSI, che abbiano o meno come conseguenza l'incendio delle cose assicurate.
- SVILUPPO di FUMO, GAS e VAPORI, purché conseguente ad un evento assicurato e che abbia colpito le cose assicurate o altre poste nel raggio di 20 metri.

### ART 15. ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti)

1. FATA, presta le seguenti estensioni di garanzia:

#### A. COSE ALL'APERTO

Sono compresi i danni causati dagli eventi descritti nell'art. 14 – *Garanzia Incendio*, alle cose assicurate trovantisi all'esterno nelle immediate vicinanze del fabbricato in aree di sua pertinenza

#### B. RICORSO TERZI

FATA si obbliga, *fino alla concorrenza del massimale convenuto in polizza*, a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della garanzia di cui all'articolo 15 “Garanzia Incendio”.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato, *purché conseguente a fatto accidentale*.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, *purché avvenute in seguito ai danni a cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi*

successivi al momento in cui si è verificato il sinistro e fino alla concorrenza del 10% del massimale indicato in polizza e, comunque, entro il massimale stesso.

Non sono comunque considerati terzi i soggetti risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare FATA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di FATA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile. Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia **all'art. 93 - Gestione delle vertenze di Danno.**

### **C. RISCHIO LOCATIVO**

FATA nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito anche se causati con colpa grave dall'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso. *Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui **all'art. 85 - Assicurazione parziale**, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali, calcolato in base **all'art. - 84 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**.*

### **D. DANNO E FURTO A FISSI E INFISSI**

Sono compresi i danni materiali e diretti ai fissi e infissi del fabbricato assicurato dovuto a guasti cagionati dai ladri in caso di furto o tentato furto con un massimo rimborso di Euro 1.000 per anno assicurativo.

La garanzia non è cumulabile con la garanzia di cui all' **art. 26 - Estensioni di garanzia punto 2) lett. B.**

### **E. PARIFICAZIONE DANNI**

Si conviene di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso, sia esso incendio o uno degli eventi assicurati con la presente sezione, purchè non arrecati inconsideratamente, fermo quanto disposto dall' **art. 85 – Assicurazione parziale.**

### **F. SPESE DI RIMPIAZZO COMBUSTIBILE**

FATA rimborsa all'Assicurato le spese documentate, o la quota parte di competenza se l'abitazione è in condominio, sostenute per il riacquisto del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento dello stesso a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati, con un massimo rimborso di Euro 1.000 per anno assicurativo.

### **G. SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO DA DISPERSIONE DI GAS**

FATA rimborsa le spese documentate, o la quota parte di competenza se l'abitazione è in condominio, sostenute per la ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del *fabbricato* accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa, con un massimo rimborso di Euro 1.000 per anno assicurativo; sono comprese le spese sostenute per:

1. riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas;
2. demolire e ricostruire le parti del *fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
3. sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *sinistro*.

2. FATA, inoltre, in caso di sinistro indennizzabile, rimborsa all'Assicurato anche in eccedenza alle somme assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui **all'art. 85 – Assicurazione parziale**, le seguenti spese:

#### **A. SPESE DI TRASLOCO E SOGGIORNO**

FATA rimborsa, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della garanzia di cui all'articolo 15 "Garanzia Incendio", le spese documentate sostenute dall'Assicurato e/o dalle altre persone con lo stesso conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia, per traslocare le cose assicurate come "contenuto" e per soggiornare in albergo o altra abitazione nel Comune di residenza per un periodo massimo di 60 giorni per anno assicurativo e con un massimo rimborso di Euro 500 per il trasloco e di Euro 50 al giorno per il soggiorno.

## B. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

FATA rimborsa, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese documentate sostenute per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico (o a quello imposto dalle Autorità) i residui del sinistro, con un massimo rimborso di Euro 6.000.

## ART 16. ESCLUSIONI

Salve specifiche deroghe, l'assicurazione non comprende i danni causati:

- a) da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, terrorismo o sabotaggio;
- b) da esplosione nucleare;
- c) da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
- d) con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata
- e) da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e allagamenti;
- f) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi assicurati;
- g) alla macchina od impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) ad alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- i) agli Impianti fotovoltaici e solari termici, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

L'assicurazione inoltre, non comprende i danni:

- j) di fenomeno elettrico, anche se conseguente a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di beni o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

## ART 17. AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DEL PREMIO

Alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa viene rilasciato al contraente quietanza con premio aggiornato in base all'età raggiunta dal fabbricato. L'aggiornamento è operante per le garanzie: "Acqua condotta" e "Fenomeno Elettrico" secondo i coefficienti di seguito riportati.

Età fabbricato	Coefficiente
<=10	0,90
> 10	1,00

Successivamente, al premio così determinato, vengono sommati i premi relativi alle altre garanzie eventualmente prestate che non prevedono l'aggiornamento automatico del premio in base all'età; all'importo così ottenuto viene quindi applicata l'indicizzazione così come disciplinata **all'art. 10 – Indicizzazione**.

## ART 18. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

FATA ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

**ART 19. FENOMENO ELETTRICO**

A parziale deroga di quanto disposto *dall'art. 16 – Esclusioni, lett. j)* della presente sezione, FATA indennizza, *fino alla concorrenza del massimale convenuto in polizza*, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati anche quando si manifestassero sottoforma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o scoppio:

1. (qualora sia richiamata la copertura sul fabbricato) agli impianti considerati immobili per natura o destinazione (con l'esclusione degli impianti fotovoltaici o solari termici) realizzati nel fabbricato stesso o nelle pertinenze, compresi citofoni e videocitofoni, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione e impianti al servizio delle piscine;
2. (qualora sia richiamata la copertura sul contenuto) agli apparecchi elettrodomestici (ad esempio lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni, ecc.); di condizionamento portatili (ad esempio stufe elettriche, condizionatori non fissi, ecc.); computer in genere e loro accessori; fax; apparecchiature fonoaudiovisive (ad esempio impianti stereofonici e riproduttori musicali in genere, televisori, decoder, lettori/registratori DVD, telefoni cordless, "console" per videogiochi, ecc.) e loro accessori.  
*Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo pari al 50% della somma assicurata.*

*La garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia indicata in polizza.*

**ESCLUSIONI**

*L'assicurazione non comprende i danni:*

- a) *causati da usura e di quelli riconducibili ad imperizia, negligenza, difetti originari e di manutenzione, manomissione;*
- b) *alle lampadine, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici e alle resistenze elettriche scoperte.*

**ART 20. EVENTI ATMOSFERICI**

FATA indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle cose assicurate :

- 1) *causati da grandine, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi è riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o meno;*
- 2) *causati da bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1;*
- 3) *causati da crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato da sovraccarico neve. Per crollo si intende:*
  - ✓ *il completo distacco e conseguente caduta di una o più parte del fabbricato dal resto della struttura;*
  - ✓ *una deformazione della struttura portante del fabbricato che ne abbia compromesso la stabilità.*

*La semplice deformazione di una o più parti del fabbricato priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.*

*La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.*

*La garanzia di cui al punto 3) è prestata fino al massimo risarcimento del 30% della somma assicurata.*

**ESCLUSIONI**

*L'assicurazione non comprende i danni causati da:*

- a) *fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;*
- b) *mareggiate e penetrazione di acqua marina;*
- c) *formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;*
- d) *valanghe, slavine e ghiaccio;*
- e) *frammento o cedimento del terreno;*  
*ancorché tutti i suddetti eventi si siano verificati a seguito degli eventi atmosferici di cui ai punti 1), 2), 3);*
- f) *bagnamento diversi da quelli di cui al precedente punto 2);*
- g) *gelo;*
- h) *crollo totale o parziale di fabbricati non conformi alle normative vigenti relative ai sovraccarichi di neve.*

*L'assicurazione non comprende i danni subiti da:*

- i) *alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, recinti, cancelli, cavi aerei, camini, antenne esterne e impianti fotovoltaici e/o solari termici;*
- j) *enti all'aperto;*
- k) *fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro);*

- l) serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cementoamianto e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;

## **ART 21. ACQUA CONDOTTA**

FATA indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua, esclusa quella piovana:

- 1) proveniente da impianti idrici, igienici e termici al servizio del *fabbricato* o di cui l'abitazione fa parte, lesionati a seguito di:
  - a) rottura accidentale;
  - b) gelo;
- 2) derivante da *occlusioni* verificatesi negli impianti di cui al precedente punto 1);
- 3) derivante da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

La garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia indicata in polizza.

### **ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento, guasto o rottura di tubazioni completamente interrate;
- b) i danni subiti dagli apparecchi domestici e solari termici;
- c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

## **ART 22. RICERCA DEL GUASTO A SEGUITO DI DANNI DA ACQUA CONDOTTA**

FATA rimborsa in caso di danno da fuoriuscita di acqua risarcibile a termini della Garanzia Accessoria – “Acqua Condotta” e qualora sia assicurato il fabbricato, le spese sostenute per:

1. riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), collocate nei muri o nei pavimenti del *fabbricato* assicurato, che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
2. demolire e ricostruire le parti del *fabbricato* assicurato necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
3. sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *sinistro*.

### Che cosa è assicurato

Si intendono assicurati:

- ✓ “Contenuto”
- ✓ “Cose particolari”

### Condizioni di assicurabilità

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che siano presenti i mezzi di protezione e chiusura riportati **all'art. 24 - Mezzi di chiusura**.

### Forma di assicurazione

La forma di assicurazione prevista per le Garanzie FURTO del contenuto e cose particolari è a Primo Rischio Assoluto;

---

## ART 23. GARANZIA FURTO

FATA indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivati dal furto o dalla rapina del contenuto assicurato, anche se di proprietà di terzi, commessi con l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate:

- violandone i mezzi di protezione e chiusura definiti **dall'art. 24 - Mezzi di chiusura** (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento;
- mediante scalata, cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili;
- con asportazione della refurtiva avvenuta ad abitazione chiusa, da parte di estranei nascostisi nell'abitazione stessa;
- con uso fraudolento di chiavi.

*Affinché le cose assicurate possano essere considerate chiuse in armadi forti e casseforti è necessario che l'autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi; in caso contrario verranno considerate come ovunque poste.*

## ART 24. MEZZI DI CHIUSURA

Si intendono operanti i mezzi di chiusura di cui alle lettere A) o B) richiamati in polizza :

**A)** ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

1. serramenti di legno pieno dello spessore minimo di mm.15 o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
2. inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di mm.15, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di cm. 50 e cm. 18 oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di cmq. 400.

**B)** Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate ancorate nel muro.

*Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.*

*Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.*

Qualora i mezzi di protezione e chiusura risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di sinistro si conviene che se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, FATA liquida il danno con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

## ART 25. ESCLUSIONI

Salve specifiche deroghe, FATA non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché quelli commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
  - 1) persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - 2) persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
  - 3) incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - 4) persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- d) verificatisi nella dimora abituale a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- e) indiretti, e quelli derivanti da mancato godimento od uso delle cose o da altri eventuali pregiudizi.

## ART 26. ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti)

1. FATA, presta le seguenti estensioni di garanzia:

### A. RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO DEI LOCALI

Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate da rapina avvenuta sia nella dimora abituale che nella dimora saltuaria, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nella dimora stessa.

### B. ATTI VANDALICI

Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate da atti vandalici provocati dai ladri alle cose assicurate in occasione di furto, tentato furto o rapina.

### C. DANNI DA TENTATO FURTO

Sono compresi i danni provocati dai ladri al fabbricato e alle cose assicurate (*esclusi fissi e infissi*) in occasione di furto, tentato furto o rapina.

### D. SCIPPO E RAPINA COMMESSI ALL'ESTERNO

Sono compresi i danni materiali e diretti da scippo e rapina commessi sulla persona dell'Assicurato e/o sulle altre persone con lo stesso conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia, dei capi di vestiario e degli oggetti personali, compresi i preziosi e i valori indossati. *Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 100. Pertanto, in caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 84 – Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno, lett. b), senza tenere conto della franchigia, che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.*

### ESCLUSIONI

La garanzia non è valida:

- a) per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che, al verificarsi dell'evento dannoso, queste fossero in compagnia di altra persona di almeno 14 anni;
- b) per i preziosi ed i valori che attengono ad attività professionali esercitate, per conto proprio o di terzi, dalla persona derubata.

### E. DEROGA AI MEZZI DI CHIUSURA, LIMITATAMENTE ALLE FINESTRE, IN PRESENZA DI PERSONE

Fermo quanto stabilito dall'art. 24 – Mezzi di chiusura, qualora, in presenza di persone nei locali di abitazione, si riscontri che i mezzi di chiusura e protezione delle finestre, ancorché conformi, non fossero operanti al momento del sinistro, tale estensione di garanzia sarà prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

### F. DEROGA AI MEZZI DI CHIUSURA, LIMITATAMENTE ALLE FINESTRE, IN ASSENZA DI PERSONE (non valida per la dimora saltuaria)

Fermo quanto stabilito **dall'art. 24 – Mezzi di chiusura**, la garanzia è operante durante le assenze temporanee, tra le ore 8 e le ore 18, anche quando le finestre rimangono protette da solo vetro, *purché non apribili dall'esterno senza rottura del vetro stesso e dell'infisso*. In tale evenienza, in caso di sinistro, *tale estensione di garanzia sarà prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%*.

#### **G. PERTINENZE**

FATA indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto di cose, *esclusi valori ed oggetti preziosi*, poste nei ripostigli e nelle cantine anche se non comunicanti con la dimora, *ma di sua pertinenza*.

#### **H. FURTO IN VACANZA**

FATA indennizza, *nel caso in cui sia assicurata la dimora saltuaria*, i danni materiali e diretti derivanti dal furto o dalla rapina di capi di vestiario e oggetti personali, preziosi e valori di proprietà dell'Assicurato e dalle persone con lo stesso conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia portati nei locali di villeggiatura o in albergo, *purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo*.

2. FATA, inoltre, in caso di sinistro indennizzabile e limitatamente alla dimora abituale, rimborsa all'Assicurato purché documentate, le seguenti spese:

#### **A. SPESE DI SOSTITUZIONE SERRATURE**

FATA rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle serrature, in caso di scippo o rapina delle chiavi delle porte di accesso dall'esterno dell'appartamento o della villa, *fino alla concorrenza di Euro 500 per sinistro*.

#### **B. SPESE DI SOSTITUZIONE DI FISSI E INFISSI**

FATA rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese sostenute per la sostituzione di fissi ed infissi a seguito di furto *fino alla concorrenza di Euro 1.000 per sinistro*.

#### **C. SPESE SANITARIE DI PRIMO SOCCORSO**

FATA rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese sanitarie di primo soccorso, a seguito di infortunio conseguente a scippo o rapina, *fino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro*, sostenute dall'Assicurato e/o dalle altre persone con lo stesso conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia.

#### **D. SPESE DI DUPLICAZIONI DOCUMENTI**

FATA rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti all'Assicurato e/o alle altre persone con lo stesso conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia, *fino alla concorrenza di Euro 100 per sinistro*.

### **ART 27. LIMITI DI INDENNIZZO**

Con riferimento alla somma assicurata per il contenuto, FATA prevede limiti differenziati a seconda del tipo di abitazione indicata in polizza:

#### **1. DIMORA ABITUALE**

Per la dimora abituale, valgono i seguenti limiti di indennizzo:

##### **FORMA CLASSIC**

Qualora richiamata in polizza la **Clausola "Limiti di Indennizzo Forma Classic"** :

- a) 40% per gioielli, preziosi, collezioni e raccolte, titoli di credito in genere, ovunque posti, con il limite di Euro 7.000;
- b) 4% per denaro, ovunque posto, con il limite di Euro 1.500;
- c) 50% per pellicce, tappeti, arazzi, quadri e simili oggetti d'arte ed argenteria in genere, con il limite per singolo oggetto di Euro 10.000;
- d) 5% per cose, esclusi valori ed oggetti preziosi, poste nei ripostigli e nelle cantine anche se non comunicanti con la dimora ma di sua pertinenza, con il limite per singolo oggetto di Euro 500;
- e) 10% per atti vandalici commessi da sulle cose assicurate;
- f) 10% per scippo o rapina delle cose portate indosso fuori dai locali dell'abitazione, con il limite dell'1% per denaro;
- g) 10% della somma assicurata e 10% dei sottolimiti di indennizzo dei punti a) usque e) per le cose portate nei locali di villeggiatura, esclusa la dimora saltuaria;
- h) 10% dei sottolimiti di indennizzo dei punti a) usque e) per le cose portate in albergo;
- i) Euro 1.000 per i guasti cagionati dai ladri ai locali e relativi infissi.

## **FORMA TOP**

Qualora richiamata in polizza la **Clausola "Limiti di Indennizzo Forma Top"** :

- a) 50% per gioielli, preziosi, collezioni e raccolte, titoli di credito in genere, ovunque posti, con il limite di Euro 15.000;
- b) 4 % per denaro, ovunque posto, con il limite di Euro 3.000;
- c) 50 % per pellicce, tappeti, arazzi, quadri e simili oggetti d'arte ed argenteria in genere, con il limite per singolo oggetto di Euro 15.000;
- d) 5% per cose, esclusi valori ed oggetti preziosi, poste nel ripostigli e nelle cantine anche se non comunicanti con la dimora ma di sua pertinenza, con il limite per singolo oggetto di Euro 1.000;
- e) 10% per atti vandalici commessi da sulle cose assicurate;
- f) 10% per scippo o rapina delle cose portate indosso fuori dai locali dell'abitazione, con il limite dell'2% per denaro;
- g) 10 % della somma assicurata e 10% dei sottolimiti di indennizzo dei punti a) usque e) per le cose portate nei locali di villeggiatura, esclusa la dimora saltuaria;
- h) 10% dei sottolimiti di indennizzo dei punti a) usque e) per le cose portate in albergo;
- i) Euro 1.500 per i guasti cagionati dai ladri ai locali e relativi infissi.

## **2. DIMORA SALTUARIA**

Per i fabbricati diversi dalla **dimora abituale**, valgono i seguenti limiti di indennizzo:

- a) 30% per gioielli, preziosi, collezioni e raccolte, titoli di credito in genere, ovunque posti, con il limite di Euro 3.000;
- b) 3% per denaro, ovunque posto, con il limite di Euro 1.000;
- c) 40% per pellicce, tappeti, arazzi, quadri e simili oggetti d'arte ed argenteria in genere, con il limite per singolo oggetto di Euro 5.000;
- d) 4% per cose, esclusi valori ed oggetti preziosi, poste nei ripostigli e nelle cantine anche se non comunicanti con la dimora ma di sua pertinenza, con il limite per singolo oggetto di Euro 250;
- e) 10% per atti vandalici commessi dai ladri sulle cose assicurate;
- f) Euro 500 per i guasti cagionati dai ladri ai locali e relativi infissi.

## **ART 28. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

FATA ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Che cosa è assicurato**

Si intendono assicurati:

- ✓ “Cristalli”

**Forma di assicurazione**

La forma di assicurazione prevista per le Garanzie CRISTALLI è a *Primo Rischio Assoluto*.

**ART 29. GARANZIA CRISTALLI**

FATA indennizza l'Assicurato dei danni di rottura *dovuta a causa accidentale* o per fatto di terzi delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, integre ed esenti da difetti all'atto della stipulazione del contratto di assicurazione, pertinenti a porte, anche interne, vani scala e finestre del fabbricato assicurato. *La garanzia comprende, altresì, le spese di trasporto e di installazione.*

S'intendono incluse le eventuali cabine-doccia nelle stanze da bagno, nonché gli specchi di arredamento.

La garanzia vale anche per i danni di rottura:

- a) avvenuti in occasione di furti o tentativi di furto;
- b) verificatisi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, tumulti popolari;
- c) causati da onda sonora, determinata da aeromobili in moto a velocità supersonica.

*Le predette estensioni di garanzia non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione. e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato*

FATA rinuncia all'eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili del sinistro.

**ART 30. ESCLUSIONI**

Salve specifiche deroghe, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) a lastre aventi particolare valore artistico, verande e lucernai;
- b) avvenuti in occasione di atti di guerra anche se civile, invasione, operazioni militari, insurrezioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe, inondazioni, alluvioni, grandine, fulmini, gelo, incendio, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore e radiazioni atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozioni delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- d) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché quelli commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
  - 1) persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - 2) persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
  - 3) persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) di screpolature, scheggiature, rigature.

### Che cosa è assicurato

Si intendono assicurati gli:

- ✓ **impianti fotovoltaici**
- ✓ **impianti solari termici**

### Condizioni di assicurabilità

*L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che gli impianti siano installati in linea verticale ad almeno 3 metri da terra o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.*

### Forma di assicurazione

La forma di assicurazione prevista è:

- \_ per la Garanzia INCENDIO IMPIANTO: a *Valore Intero*;
- \_ per la Garanzia FURTO dell'impianto: a *Valore Intero*.

---

## ART 31. GARANZIA INCENDIO IMPIANTO

FATA indennizza i danni materiali e diretti causati all'impianto fotovoltaico e solare termico *purché interamente installato e collaudato da tecnici qualificati* sul fabbricato di proprietà o in locazione e sue dipendenze:

- INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO anche se causati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e da dolo o colpa grave delle persone delle quali egli deve rispondere.
- FULMINE.
- ONDA SONICA, dovuta ad aeromobili a velocità supersonica.
- CADUTA di AEROMOBILI, parti di essi o cose dagli stessi trasportate.
- URTO di VEICOLI STRADALI, non in uso o possesso dell'Assicurato.
- ATTI VANDALICI e DOLOSI, che abbiano o meno come conseguenza l'incendio delle cose assicurate.
- SVILUPPO di FUMO, GAS e VAPORI, purché conseguente ad un evento assicurato e che abbia colpito le cose assicurate o altre poste nel raggio di 20 metri.

## ART 32. ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti)

1. FATA, presta le seguenti estensioni di garanzia:

### A. PARIFICAZIONE DANNI

Si conviene di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso, sia esso incendio o uno degli eventi assicurati con la presente sezione, purché non arrecati inconsideratamente, fermo quanto disposto dall'**art. 85 – Assicurazione parziale**.

### B. EVENTI ATMOSFERICI

FATA indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti all'impianto fotovoltaico e solare termico:

- 1) causati da grandine vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi è riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o meno;
- 2) causati da crollo totale o parziale del impianto direttamente provocato da sovraccarico neve.  
Per crollo si intende:
  - ✓ il completo distacco e conseguente caduta di una o più parte del impianto dal resto della struttura;
  - ✓ una deformazione della struttura portante che ne abbia compromesso la stabilità.

*La semplice deformazione di una o più parti dell'impianto priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.*

*La garanzia è prestata con la franchigia indicata in polizza e limitatamente al punto 2) fino al massimo risarcimento del 70% della somma assicurata.*

### ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni causati da:

- a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- b) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- c) formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;

- d) valanghe, slavine e ghiaccio;
- e) franamento o cedimento del terreno;
- f) gelo.

### C. FENOMENO ELETTRICO E/O GUASTO ALLE MACCHINE

FATA indennizza i guasti accidentali derivanti da “Guasto alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico” all'impianto fotovoltaico e solare termico assicurato.

La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.

#### ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; quelli non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- b) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui riparazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
  - ✓ controlli di funzionalità;
  - ✓ manutenzione preventiva;
  - ✓ eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - ✓ eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

### D. ACQUA CONDOTTA (solo per impianti solari termici)

FATA indennizza :

- 1) i danni materiali direttamente causati al fabbricato, al contenuto e all'impianto, a condizione che l'impianto assicurato sia solare termico, da fuoriuscita di acqua proveniente da impianti idrici, termici al servizio dell'impianto, esclusa quella piovana, lesionati a seguito di:
  - a) rottura accidentale;
  - b) gelo.
- 2) le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi incassati nei muri e nei pavimenti del fabbricato assicurato nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, a seguito di evento indennizzabile in base al precedente punto 1 a).

La garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia indicata in polizza.

#### ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni causati da umidità, stilloididio, traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, guasto o rottura di tubazioni completamente interrato;
- b) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

2. FATA, inoltre, in caso di sinistro indennizzabile, rimborsa all'Assicurato anche in eccedenza alle somme assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui **all'art. 85 – Assicurazione parziale**, le seguenti spese:

#### A. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

FATA rimborsa le spese, sempre che documentate, sostenute per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico (o a quello imposto dalle Autorità) i residui del sinistro, con un massimo rimborso pari al 10% del danno.

### **ART 33. ESCLUSIONI**

Salve specifiche deroghe, l'assicurazione non comprende i danni causati:

- a) da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) da esplosione nucleare;
- c) da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
- d) con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e allagamenti;
- f) da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi assicurati;
- g) alla macchina od impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) da guasti meccanici, elettrici ed elettronici all'impianto fotovoltaico;
- i) da deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze
- j) da eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
- k) da montaggio, smontaggio, manutenzione dell'impianto fotovoltaico e solare termico;
- l) da difetti di rendimento;
- m) da muffa, funghi, contaminazione, roditori.

L'assicurazione, inoltre, non comprende i danni:

- n) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di beni o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

**(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)**

### **ART 34. FURTO**

FATA indennizza i danni da furto all'impianto fotovoltaico e solare termico assicurato *a condizione che:*

1. *gli stessi siano stabilmente ancorati al fabbricato;*
2. *siano state rispettate le norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore;*
3. *sia presente almeno uno dei sistemi di antifurto indicati successivamente;*
4. *il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto fotovoltaico o solare termico è fissato e sempreché lo stesso sia installato in linea verticale ad almeno tre metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.*

*Dovrà, altresì, essere presente uno dei seguenti sistemi antifurto:*

- ✓ *bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni anti-effrazione, saldati o con testa spaccata;*
- ✓ *pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;*
- ✓ *presenza di un chip all'interno dei pannelli che consente il "riconoscimento" dell'inverter;*
- ✓ *sistema di video sorveglianza che preveda il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.*

*La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi antifurto potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.*

*La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.*

### **ART 35. DANNI INDIRECTI**

In caso di sinistro, l'indennizzo sarà maggiorato, a titolo di risarcimento, di una percentuale pari al 15% dell'importo indennizzabile a termini di polizza con il massimo di Euro 2.500.

### Che cosa è assicurato

Si intendono assicurati:

- ✓ “Fabbricato”
- ✓ “Contenuto”
- ✓ “Cose particolari”
- ✓ “Impianti fotovoltaici”
- ✓ “Impianti solari termici”

### Condizioni di assicurabilità

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che:

1. il fabbricato abbia le seguenti caratteristiche:
  - ✓ strutture portanti verticali pareti esterne e strutture portanti del tetto in materiali incombustibili;
  - ✓ solai e armature del tetto, comunque costruiti;
  - ✓ ove si tratti di appartamento in condominio, faccia parte di un immobile destinato per almeno il 75% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.
2. l'impianto fotovoltaico o solare termico sia installato ad almeno 3 metri da terra o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego, cioè, di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

### Forma di assicurazione

La forma di assicurazione prevista per la sezione Danni Catastrofali segue quella richiamata per la garanzia Incendio.

---

## ART 36. GARANZIA TERREMOTO

FATA indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto.

Agli effetti della presente garanzia si precisa che *le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.*

La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.

### ESCLUSIONI

Salve specifiche deroghe, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da esplosione nucleare;
- b) causati da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
- c) causati da eruzione vulcanica, inondazione, da maremoto;
- d) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- e) causati da furto, smarrimento, rapina saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di beni o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

## ART 37. GARANZIA ALLUVIONI, INONDAZIONI

FATA indennizza i danni materiali - compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio – subiti dalle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, *quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.*

La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.

### ESCLUSIONI

Salve specifiche deroghe, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- b) causati da mancata o a normale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;

- d) *causati da franamento, cedimento o smottamento del terreno;*
- e) *a cose mobili all'aperto;*
- f) *causati da furto, smarrimento, rapina saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;*
- g) *indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di beni o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.*

#### **ART 38. RESCINDIBILITA'**

*FATA e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie Terremoto, Alluvioni e Inondazioni. Tale recesso deve intendersi operante per entrambe le garanzie ed avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata.*

*In caso di recesso da parte di FATA questa rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.*

*Il premio totale di polizza sarà, quindi, diminuito a partire dalla rata successiva al recesso, dell'importo relativo alle garanzie, Terremoto e Alluvioni Inondazioni, ferme le altre garanzie.*

#### **ART 39. ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti)**

FATA, in caso di sinistro indennizzabile, rimborsa all'Assicurato anche in eccedenza alle somme assicurate, senza applicazione della regola proporzionale di cui **all'art. 85 – Assicurazione parziale**, le seguenti spese:

##### **A. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

FATA rimborsa le spese, sempreché documentate, sostenute per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico (o a quello imposto dalle Autorità) i residui del sinistro, *con un massimo rimborso pari al 10% della somma assicurata.*

### Che cosa e chi è assicurato

Il patrimonio dell'Assicurato, proprietario dell'abitazione civile indicata in polizza, tenuto indenne da FATA, nei limiti di seguito precisati, per le somme dovute a terzi a titolo di risarcimento per i danni sotto indicati accidentalmente cagionati a terzi in relazione alla proprietà dell'abitazione indicata in polizza.

## ART 40. GARANZIA RC FABBRICATO

FATA assume a suo carico, nei limiti dei massimali indicati in polizza, le somme (capitale, interessi e spese) che, sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sola proprietà del fabbricato o porzione di fabbricato indicato in polizza e dei relativi arredi, impianti e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini).

La garanzia è estesa ai danni derivanti dalla proprietà di parchi, alberi d'alto fusto, cancellate, cancelli, nonché alle attrezzature sportive ludiche realizzate nel fabbricato o negli spazi ad esso adiacenti.

Salva l'applicazione della diversa franchigia specificamente prevista per la singola copertura, per i danni a cose si applica la franchigia assoluta per sinistro indicata in polizza.

Con riferimento alle coperture di seguito descritte, la garanzia RC del Fabbricato è prestata nei limiti e termini sotto riportati.

### A. DANNI DA INCENDIO

I danni a cose altrui da incendio, fulmine, esplosione e scoppio di cose degli assicurati o di cose dagli stessi possedute o detenute sono compresi in garanzia:

- esclusivamente se non presente la sezione "Danni al Fabbricato e al Contenuto": in tal caso la copertura è prestata nei termini e nei limiti di cui alla garanzia **dall'art. 15 – Estensioni di Garanzia, lettera B. - Ricorso terzi**;
- con il limite massimo di Euro 50.000; nel caso di contemporanea operatività della garanzia RC Vita privata, il limite complessivo di esposizione resta unico, escluso il cumulo dei rispettivi massimali per "danni da incendio".

### B. DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

E' altresì assicurata la responsabilità civile per danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività professionali, commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi:

- ove conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della garanzia RC del Fabbricato,
- con un il limite massimo di risarcimento pari al 50% del massimale per danni a cose indicato in polizza, fermo, comunque, il limite assoluto Euro 500.000 per sinistro, ed anno assicurativo; nel caso di contemporanea operatività della garanzia RC Vita privata, il suddetto limite complessivo di esposizione resta unico, escluso il cumulo dei rispettivi massimali per "danni da interruzione e sospensione di attività".

In caso di interruzione o sospensione di attività conseguente ad un sinistro di cui al punto **A.-DANNI DA INCENDIO**, la copertura :

- è operante esclusivamente se non presente la sezione "Danni al Fabbricato e al Contenuto"; in tal caso la copertura è prestata nei termini e nei limiti di cui alla garanzia prevista **dall'art. 15 – Estensioni di Garanzia, lettera B. - Ricorso terzi**;
- vale per i soli danni subiti dai terzi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro;
- è prestata nell'ambito del massimale di € 50.000 di cui alla copertura di cui al punto **A.-DANNI DA INCENDIO** e fino alla concorrenza del 10% dello stesso; i suddetti limiti restano fermi anche nel caso di contemporanea operatività della garanzia RC Vita Privata, escluso il cumulo dei rispettivi massimali per "danni da incendio"

### C. SPARGIMENTO D'ACQUA E RIGURGITO DI FOGNA

I danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna sono compresi in garanzia con un limite massimo di risarcimento pari al 50% del massimale per danni a cose indicato in polizza, fermo, in ogni caso il limite assoluto di Euro 500.000 per sinistro ed anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di € 200.

*Nel caso di contemporanea operatività della garanzia RC Vita privata, il limite complessivo di esposizione resta unico, escluso il cumulo dei rispettivi massimali per "danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna".*

#### **D. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE**

*I danni derivanti dall'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione sono compresi esclusivamente quando:*

- *l'Assicurato ne sia il committente,*
- *siano state osservate le previsioni di legge in materia di sicurezza;*
- *i lavori riguardino locali adibiti a dimora, abituale o saltuaria, del nucleo familiare assicurato che, al momento del sinistro, non risultino locati a terzi o ,comunque, abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;*
- *non comportino l'uso di esplosivi.*

*Qualora, essendo contemporaneamente l'Assicurato proprietario e conduttore dell'abitazione, operi altresì la garanzia RC Vita privata, i massimali restano unici, escluso il cumulo, e sono applicabili quelli più elevati.*

#### **E. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

*I danni cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, sono compresi in garanzia esclusivamente:*

- *se conseguenti a fatto improvviso e accidentale dell'Assicurato*
- *con limite massimo di risarcimento pari al 50% del massimale per danni a cose indicato in polizza, fermo, in ogni caso, il limite assoluto di Euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo; nel caso di contemporanea operatività della garanzia RC Vita Privata, il suddetto limite complessivo di esposizione resta unico, escluso il cumulo dei rispettivi massimali per "danni da inquinamento accidentale".*

#### **F. COLLABORATORI FAMILIARI**

*Con riferimento ai danni subiti da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in occasione dello svolgimento dei suddetti lavori, la garanzia è prestata:*

- *limitatamente ai danni imputabili alla responsabilità dell'Assicurato in qualità di proprietario, esclusa ogni responsabilità allo stesso eventualmente imputabile quale conduttore e, comunque, fatto salvo l'esercizio del diritto di rivalsa di FATA nei confronti dell'eventuale diverso conduttore anche per la responsabilità allo stesso imputabile per omesso avviso;*
- *per le lesioni personali dagli stessi subite, esclusi i danni a cose.*

#### **G. RESPONSABILITA' PER FATTO DELL'INQUILINO**

*Qualora l'abitazione indicata in polizza sia condotta in locazione o in comodato d'uso da terzi, la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare al condomino Assicurato dal fatto dell'inquilino per i danni dallo stesso cagionati a terzi, compresi gli altri condomini e inquilini, nell'uso delle parti comuni del fabbricato, fermo il diritto di rivalsa di FATA nei confronti dell'inquilino responsabile.*

### **ART 41. ABITAZIONE IN CONDOMINIO – PLURALITA' DI ASSICURATI**

*Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà dell'abitazione indicata in polizza , la garanzia comprende sia la responsabilità per i danni di cui lo stesso debba rispondere in proprio, sia la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini.*

*Nel caso l'abitazione indicata in polizza sia soltanto in parte di proprietà dell'Assicurato ovvero egli ne abbia la proprietà in comunione con altre persone, la garanzia è prestata in relazione alla responsabilità civile che possa derivare dalla proprietà della stessa a tutti i titolari pro quota o contitolari del relativo diritto, ferma restando l'unicità dei massimali pattuiti in polizza, così come di quelli precisati, anche quali sottomassimali per singole coperture, nelle presenti Condizioni di assicurazione.*

### **ART 42. LIMITE PER ANNO ASSICURATIVO**

*Fermi restando i massimali indicati in polizza, si conviene che in caso di pluralità di sinistri, il limite di risarcimento per annualità assicurativa è fissato in Euro 10.000.000.*

### **ART 43. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

*Non sono considerati terzi:*

- a) *le persone indicate nel certificato anagrafico di stato di famiglia dell'Assicurato;*

- b) *i figli minori dell'Assicurato e/o delle persone di cui al punto a), anche ove non indicati nel certificato anagrafico di stato di famiglia;*
- c) *le altre persone del fatto delle quali l'Assicurato e/o le altre persone di cui al punto a) sono chiamate a rispondere civilmente ai sensi di legge, salvo quanto previsto dall'art. 40 – Garanzia RC del Fabbricato, lettera F. – Collaboratori familiari.*

#### **ART 44. ESCLUSIONI**

*Salve eventuali deroghe espressamente precisate in polizza, l'assicurazione non comprende i danni causati:*

- a) *da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;*
- b) *dalla proprietà di beni immobili adibiti ad attività commerciali e comunque di immobili diversi da quelli indicati in polizza;*
- c) *da rottura o occlusione di tubazioni interrate;*
- d) *da furto;*
- e) *da detenzione a qualsiasi titolo di cose altrui;*
- f) *da esplosione nucleare;*
- g) *da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;*
- h) *da detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché da campi elettromagnetici;*
- i) *di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma l'amianto;*
- j) *indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di beni o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate*

**Chi è assicurato**

Si intende assicurato il soggetto che legittimamente usa l'abitazione indicata in polizza.

**ART 45. ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE**

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance, per conto di FATA, si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, sono fornite fino a 3 volte per tipo in ciascuna annualità assicurativa.

**PRESTAZIONI****A. Invio di un fabbro per interventi di emergenza**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un fabbro a seguito di furto o tentato furto nell'abitazione indicata in polizza, smarrimento o rottura delle chiavi della stessa o guasto della serratura che abbiano reso impossibile l'accesso all'abitazione o compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

*Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200 per sinistro.*

*Sono esclusi:*

- a) i costi relativi al materiale necessario alla riparazione, che dovranno essere pagati dall'Assicurato.*

**B. Invio di un idraulico per interventi in emergenza**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

*Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200 per sinistro.*

*Sono esclusi:*

- a) i costi relativi al materiale necessario alla riparazione, che dovranno essere pagati dall'Assicurato;*
- b) i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);*
- c) i sinistri dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;*
- d) i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;*
- e) i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato.*

**C. Invio di un elettricista per interventi in emergenza**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

*Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200 per sinistro.*

*Sono esclusi:*

- a) i costi relativi al materiale necessario alla riparazione, che dovranno essere pagati dall'Assicurato;*
- b) i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;*
- c) i sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- d) i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.*

#### **D. Invio di un sorvegliante**

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali dell'abitazione indicata in polizza, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, *dietro richiesta dell'Assicurato*, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'assicurato.

*L'Impresa terrà a proprio carico le spese fino a un massimo di Euro 200 per sinistro.*

#### **E. Rientro anticipato**

Nel caso in cui, in seguito a sinistro indennizzabile a termini delle lettere da A a D del presente articolo, l'Assicurato, trovandosi in viaggio, debba rientrare presso l'abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli il rientro.

*L'Assicurato dovrà successivamente documentare, su richiesta della Struttura Organizzativa, le cause del sinistro.*

#### **Massimale:**

*Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 500 per sinistro.*

Sono esclusi:

- a) *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate informazioni sui sinistri che hanno dato luogo alla richiesta di rientro.*

### **ART 46. ESCLUSIONI**

Salve specifiche deroghe, l'assicurazione non comprende i danni causati da:

- a) *alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- b) *guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
- c) *dolo dell'assicurato o colpa grave ;*
- d) *tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.*

### Che cosa e chi è assicurato

Il patrimonio dell'Assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare, tenuti indenni da FATA, nei limiti di seguito precisati, in relazione alle somme dovute a terzi a titolo di risarcimento per i danni sotto indicati accidentalmente cagionati nell'ambito della vita privata, comprese la responsabilità eventualmente loro derivante dal fatto, anche doloso, delle persone di cui devono rispondere in tale ambito e quella derivante dalla conduzione delle dimore, abituale e saltuarie, e dei relativi contenuti.

### ART 47. GARANZIA RC VITA PRIVATA

FATA, nei *limiti dei massimali riportati in polizza*, assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato e le persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia, siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un *fatto accidentale*, verificatosi nell'ambito della vita privata.

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle altre persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia dal fatto anche doloso di:

- figli minori ( legittimi, naturali riconosciuti ai sensi di legge o adottivi ), ancorché non conviventi;
- minori in affidamento familiare, limitatamente al periodo dell'affidamento;
- soggetti conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia di cui sia tutore o curatore;
- addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle altre persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia dalla conduzione dell'abitazione costituente dimora abituale, di quelle adibite a dimora saltuaria degli stessi e dei relativi arredamenti, impianti e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini); *ad eccezione dei periodi in cui siano locate o cedute in comodato a terzi o comunque non utilizzate dall'Assicurato e/o dalle persone con lo stesso conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia* .

La suddetta copertura riguarda altresì:

- la detenzione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e antenne, anche esterne alle abitazioni, elettrodomestici, apparecchi ed impianti di riscaldamento;
- i parchi, gli alberi d'alto fusto, le cancellate, i cancelli, nonché le attrezzature sportive e ludiche realizzate nelle relative abitazioni o negli spazi adiacenti.

*Salva l'applicazione di diversa franchigia specificamente prevista per la singola copertura, per i danni a cose si applica la franchigia assoluta per sinistro indicata in polizza.*

Con riferimento alle coperture di seguito descritte, la garanzia RC Vita Privata è prestata nei limiti e termini sotto riportati.

#### A. DANNI DA ANIMALI

I danni cagionati a terzi dagli animali da compagnia di proprietà e/o in uso all'Assicurato e/o alle altre persone appartenenti al suo nucleo familiare la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, sono compresi in garanzia *con l'applicazione di una franchigia di Euro 100 per ciascun sinistro*.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da proprietà e/o uso di animali domestici diversi da quelli da compagnia quali animali da cortile o da sella, *purché tenuti presso ville adeguatamente distanti da altre abitazioni e per esclusivo uso familiare e non di allevamento e con l'esclusione comunque dei rischi relativi alla partecipazione a fiere o a gare di ogni tipo*.

#### B. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

I danni cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, sono compresi in garanzia esclusivamente:

- *se conseguenti a fatto improvviso e accidentale dell'Assicurato e delle altre persone assicurate;*
- *con il limite massimo di risarcimento pari al 50% del massimale per danni a cose indicato in polizza, fermo, in ogni caso, il limite assoluto di Euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo; nel caso di contemporanea operatività della garanzia RC Vita Privata, il suddetto*

limite complessivo di esposizione resta unico, escluso il cumulo dei rispettivi massimali per "danni da inquinamento accidentale".

### **C. DANNI DA INCENDIO**

I danni a cose altrui da incendio, fulmine, esplosione e scoppio di cose degli assicurati o di cose dagli stessi possedute o detenute, sono compresi in garanzia:

- esclusivamente se non presente la sezione "Danni al Fabbricato e al Contenuto": in tal caso la copertura è prestata nei termini e nei limiti di cui alla garanzia prevista **dall'art. 15 – Estensioni di Garanzia, lettera B. - Ricorso terzi;**
- con il limite massimo di Euro 50.000; nel caso di contemporanea operatività della garanzia RC del Fabbricato, il limite complessivo di esposizione resta unico, escluso il cumulo dei rispettivi massimali per "danni da incendio".

### **D. DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ**

E' altresì assicurata la responsabilità civile per danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività professionali, commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi:

- ove conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della garanzia RC Vita Privata,
- con un il limite massimo di risarcimento pari al 50% del massimale per danni a cose indicato in polizza, fermo, comunque, il limite assoluto Euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo; nel caso di contemporanea operatività della garanzia RC del Fabbricato, il suddetto limite complessivo di esposizione resta unico, escluso il cumulo dei rispettivi massimali per "danni da interruzione e sospensione di attività".

In caso di interruzione o sospensione di attività conseguente ad un sinistro di cui al punto **C. Danni da Incendio**, la copertura :

- è operante esclusivamente se non presente la sezione "Danni al Fabbricato e al Contenuto";
- vale per i soli danni subiti dai terzi nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro;
- è prestata nell'ambito del massimale di € 50.000 di cui alla copertura di cui al punto **C. Danni da Incendio** e fino alla concorrenza del 10% dello stesso; i suddetti limiti restano fermi anche nel caso di contemporanea operatività della garanzia RC del Fabbricato, escluso il cumulo dei rispettivi massimali per "danni da incendio"

### **E. DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA E RIGURGITO DI FOGNA**

I danni a cose da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna sono compresi in garanzia:

- con l'applicazione di una franchigia di € 200 per sinistro;
- con un limite massimo di risarcimento pari al 50% del massimale per danni a cose indicato in polizza, fermo, in ogni caso, il limite assoluto di Euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo; nel caso di contemporanea operatività della garanzia RC del Fabbricato, il suddetto limite complessivo di esposizione resta unico, escluso il cumulo dei rispettivi massimali per "danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna".

### **F. COLLABORATORI FAMILIARI**

Con riferimento ai danni subiti da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in occasione dello svolgimento dei suddetti lavori, la garanzia è prestata per le lesioni personali dagli stessi subite, esclusi i danni a cose.

### **G. MINORI ALLA GUIDA DI VEICOLI E NATANTI**

Con riferimento alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato e/o ad altra persona appartenente al suo nucleo familiare, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del codice civile, per i danni cagionati a terzi da minori o incapaci per legge a seguito di messa in circolazione/navigazione di veicoli a motore o natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge, la garanzia è prestata purché :

- la messa in circolazione/navigazione sia avvenuta all'insaputa delle persone assicurate che rispondono civilmente del fatto del minore o dell'incapace;
- il veicolo, se di proprietà delle stesse, risulti regolarmente garantito per i rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione/navigazione.

L'assicurazione vale anche in caso di rivalsa esercitata da Società di assicurazione, ai sensi della vigente normativa sull'assicurazione RC Auto e RC Natanti obbligatoria, nonché per le somme eccedenti i massimali per i rischi di responsabilità civile da circolazione/navigazione assicurati o previsti dalla legge come garantiti dal Fondo di Garanzia Vittime della strada.

#### **H. TRASPORTATO SU VEICOLI**

I danni cagionati a terzi dall'assicurato o da altra persona appartenente al suo nucleo familiare nella qualità di trasportati su veicoli sono compresi in garanzia *con l'esclusione dei danni al veicolo, al guidatore ed ai trasportati.*

#### **I. PROPRIETA', DETENZIONE E USO DI ARMI**

Con riferimento alle armi, anche da fuoco, è compresa in garanzia la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato o ad altra persona appartenente al suo nucleo familiare:

- dalla proprietà e/o detenzione legittime delle stesse ;
- dal legittimo uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo, *escluso comunque l'uso per l'esercizio di attività venatoria.*

#### **J. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE**

I danni derivanti dall'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione sono compresi *esclusivamente* quando:

- *ne sia il committente l'Assicurato e/o altra persona appartenente al suo nucleo familiare per la quale è prestata la garanzia RC Vita Privata;*
- *siano state osservate le previsioni di legge in materia di sicurezza;*
- *i lavori riguardino locali adibiti a dimora, abituale o saltuaria, del nucleo familiare assicurato che , al momento del sinistro, non risultino locati a terzi o ,comunque, abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;*
- *non comportino l'uso di esplosivi.*

*Qualora, essendo contemporaneamente il committente assicurato proprietario e conduttore dell'abitazione, operi altresì la garanzia RC del Fabbricato, i massimali restano unici, escluso il cumulo, e sono applicabili quelli più elevati.*

#### **K. INCARICHI SCOLASTICI**

Con riferimento alla partecipazione, quali genitori, tutori, curatori o affidatari, alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive, ricreative e simili) è compresa in garanzia anche la responsabilità che possa derivare all'assicurato o ad altra persona appartenente al suo nucleo familiare per la quale è prestata la garanzia RC Vita Privata da fatto degli allievi eventualmente affidati alla sua loro sorveglianza.

#### **L. USO DI GIOCATTOLI**

Fermo quanto previsto dalla lettera **Q. Modellini radio e telecomandati**, con riferimento al l'uso di giocattoli, da parte dei figli minori o di minori in affidato, è compreso in garanzia anche l'uso di giocattoli a motore.

#### **M. SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE**

Sono compresi in garanzia i danni da intossicazione od avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande nell'ambito della vita privata di relazione.

#### **N. BICICLETTE**

Sono compresi in garanzia proprietà ed uso di biciclette senza motore o con pedalata assistita (motore elettrico), compreso l'uso per servizio da parte dei domestici.

#### **O. IMBARCAZIONI**

Sono compresi in garanzia proprietà ed uso di windsurf e di imbarcazioni a remi o a vela di *lunghezza non superiore a mt. 6,50, senza motore.*

#### **P. ATTIVITA' SPORTIVE**

Con riferimento al la pratica di attività sportive:

- la garanzia comprende anche la partecipazione a gare, *purché dilettantistiche;*
- *è in ogni caso esclusa qualsiasi attività sportiva che assuma carattere professionale;*

#### **Q. MODELLINI RADIO O TELECOMANDATI**

I danni cagionati a terzi da aeromodelli volanti o da altri modelli a motore radiocomandati o telecontrollati sono compresi in garanzia:

- *purché il sinistro si verifichi mentre il modello è governato dall'Assicurato o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare ovvero - se governato da figli minori o minori in affidato, del fatto dei quali gli stessi devono rispondere - sotto la vigilanza di un adulto;*
- anche in caso di gare e relativi allenamenti, *purché vengano adottate ed attuate tutte le precauzioni e protezioni previste dal regolamento nazionale dell'Aereo Club o dal Regolamento del relativo Club di appartenenza .*

Gli addetti agli impianti e gli aderenti a gruppi ed associazioni aeromodellistiche o modellistiche sono considerati terzi:

- soltanto nel caso in cui l'evento da cui è derivato il danno non sia stato provocato da fatto di cui gli stessi sono responsabili;
- per i soli danni corporali .

#### **ART 48. VINCOLO DI SOLIDARIETA' – PLURALITA' DI ASSICURATI**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo nucleo familiare con altri soggetti, FATA risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.

Nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro, i massimali pattuiti in polizza, così come quelli indicati, anche quali sottomassimali per singole coperture, nelle Condizioni di assicurazione, restano unici, costituendo comunque il massimo esborso da parte di FATA.

#### **ART 49. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi:

- a) le persone indicate nel certificato anagrafico di stato di famiglia dell'Assicurato;
- b) i figli minori dell'Assicurato e/o delle persone di cui al punto a), anche ove non indicati nel certificato anagrafico di stato di famiglia;
- c) le altre persone del fatto delle quali l'Assicurato e/o le persone di cui al punto a) sono chiamate a rispondere civilmente ai sensi di legge, salvo quanto previsto dall' **art. 47 – Garanzia RC Vita Privata, lettera F – Collaboratori familiari.**

#### **ART 50. ESCLUSIONI**

Salve deroghe espressamente precisate in polizza, l'assicurazione non comprende i danni causati:

- a) da proprietà, guida e uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, salvo quanto precisato nell' **art. 47- Garanzia RC Vita Privata, lettera G;**
- b) da proprietà, guida e uso di natanti a motore e apparecchi per il volo, salvo quanto precisato nell' **art. 47- Garanzia RC Vita Privata, lettera G;**
- c) dall'esercizio di attività professionali o comunque retribuite;
- d) da furto;
- e) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; salvo quanto precisato nell' **art. 47- Garanzia RC Vita Privata, lettera B;**
- f) dalla proprietà di beni immobili;
- g) da lavori ampliamento, sopraelevazione o demolizione di beni immobili, ; salvo quanto precisato nell' **art. 47- Garanzia RC Vita Privata, lettera J;**
- h) da umidità, insalubrità dell'ambiente e stitlicidio;
- i) da rottura o occlusione di tubazioni interrato;
- j) da detenzione a qualsiasi titolo di cose altrui;
- k) dalla pratica di paracadutismo e sport aerei in genere;
- l) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- m) da esplosione nucleare;
- n) da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
- o) da detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché da campi elettromagnetici;
- p) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma l'amianto;
- q) da o verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- r) da o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni, nonché i danni causati o derivati da o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere un atto di terrorismo;

### Chi è assicurato

Si intendono assicurati i componenti del *nucleo familiare dell'Assicurato per i quali FATA è disposta a prestare l'assicurazione.*

### Condizioni di assicurabilità

*L'assicurazione è prestata per le persone risultanti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dell'Assicurato che:*

- *al momento della stipula del contratto o del tacito rinnovo dello stesso successivo al primo non abbiano raggiunto il limite di età assicurabile indicato nell' **art. 56 – Limite di età;***
- *non si trovino in alcuna delle condizioni di inassicurabilità di cui all' **art. 57 – Persone non assicurabili.***

---

### ART 51. INFORTUNI

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.

Sono inoltre considerati infortuni:

- ✓ l'asfissia non di origine morbosa;
- ✓ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- ✓ l'annegamento;
- ✓ l'assideramento od il congelamento;
- ✓ i colpi di sole o di calore;
- ✓ le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, esclusa comunque la malaria.

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che i componenti del nucleo familiare subiscano nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.

### ART 52. GARANZIA MORTE

Se l'infortunio ha come conseguenza la Morte, FATA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari dell'Assicurato in parti uguali.

*L'indennizzo per il caso Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.*

*Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, FATA corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.*

### ART 53. GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE

*L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza del contratto – entro due anni dal giorno dell'infortunio.*

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali stabilite nella seguente tabella:

Descrizione	Destro	-----	Sinistro
<b>Perdita anatomica o funzionale di:</b>			
un arto superiore	70%		60%
una mano od un avambraccio	60%		50%
un pollice	18%		16%
un indice	14%		12%
un medio	8%		6%
un anulare	8%		6%
un mignolo	12%		10%
una falange ungueale del pollice	9%		8%
una falange di altro dito della mano		1/3 del valore del dito	
<b>Anchilosi:</b>			
della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%		20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%		15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%		8%
<b>Paralisi completa:</b>			
del nervo radiale	35%		30%
del nervo ulnare	20%		17%
<b>Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:</b>			
al di sopra della metà della coscia		70%	
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%	
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba		50%	
<b>Perdita anatomica o funzionale di:</b>			
un piede		40%	
ambedue i piedi		100%	
un alluce		5%	
un dito del piede diverso dall'alluce		1%	
falange ungueale dell'alluce		2,5%	
<b>Anchilosi:</b>			
dell'anca in posizione favorevole		35%	
del ginocchio in estensione		25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto		10%	
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica		15%	
<b>Paralisi completa del nervo:</b>			
sciatico popliteo esterno		15%	
<b>Esiti di frattura</b>			
scomposta di una costa		1%	
amielica somatica con deformazione a cuneo di:			
una vertebra cervicale		12%	
una vertebra dorsale		5%	
12 <sup>a</sup> dorsale		10%	
una vertebra lombare		10%	
del sacro		3%	
del coccige con callo deforme		5%	
<b>Postumi di trauma distorsivo cervicale:</b>			
con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2%	

<b>Perdita totale anatomica o funzionale di:</b> un occhio ambidue gli occhi		25% 100%	
<b>Sordità completa di:</b> un orecchio ambidue gli orecchi		10% 40%	
<b>Stenosi nasale assoluta:</b> monolaterale bilaterale		4% 10%	
<b>Perdita anatomica di:</b> un rene della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		15% 8%	

*Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive, si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente, tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.*

*Nei confronti delle persone mancine, le percentuali di invalidità previste per gli arti superiori saranno invertite.*

*Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.*

*Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella precedente, l'indennizzo è stabilito con riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.*

*In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.*

*La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.*

#### **ART 54. FRANCHIGIA**

*Per l'invalidità permanente si darà luogo ad indennizzo esclusivamente per la parte percentuale accertata superiore al 3%. Qualora l'infortunio determinasse una invalidità di grado pari o superiore al 15%, non si terrà conto, in sede di liquidazione del danno, della suddetta franchigia.*

#### **ART 55. SOMME ASSICURATE**

*Le somme assicurate riportate in polizza relative alle garanzie Morte e Invalidità Permanente rappresentano l'importo complessivamente assicurato per il nucleo familiare. Al fine di ottenere la somma assicurata per ciascuna persona, si dividono i capitali indicati in polizza per il numero delle persone facenti parte del nucleo familiare per le quali FATA è disposta a prestare la copertura e, quindi, comunque escluse le persone che:*

- *al momento della stipula del contratto, abbiano raggiunto il limite di età assicurabile indicato all' **art. 56 – Limite di età**; e/o per le quali l'assicurazione non si sia tacitamente rinnovata per limite di età ai sensi dell' **art. 8 – Durata dell'assicurazione** ;*
- *-si trovino al momento del sinistro in una delle situazioni precisate come condizioni di inassicurabilità all' **art. 57 – Persone non assicurabili**.*

*Fermo quanto sopra, a ciascuno degli assicurati che, al momento del sinistro, non abbiano compiuto 14 anni, non può comunque essere attribuito, nella divisione delle somme assicurate, un capitale superiore ad Euro 25.000.*

*L'indennizzo complessivo non potrà superare in nessun caso il capitale assicurato.*

#### **ART 56. LIMITI DI ETA'**

*Il limite massimo di età assicurabile è 70 anni.*

#### **ART 57. PERSONE NON ASSICURABILI**

*Premesso che FATA - qualora al momento della stipulazione della polizza, fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da infermità mentali quali sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione - si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del codice civile limitatamente alla persona che ne è colpita ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgere di una di tali patologie, non sono indennizzabili.*

In tali casi le somme assicurate saranno ripartite tra i restanti componenti assicurati del nucleo familiare, come previsto all' **art. 55– Somme assicurate**.

## **ART 58. ESCLUSIONI**

Salve specifiche deroghe, l'assicurazione non comprende i danni causati:

- a) durante lo svolgimento di qualsiasi attività professionale svolta dagli Assicurati;
- b) dalla guida:
  - 1) di autovetture ad uso privato, autoveicoli di peso a pieno carico fino a 35 q.li, motoveicoli, ciclomotori e natanti ad uso privato o da diporto, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
  - 2) di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione del contratto di assicurazione, una patente di categoria superiore alla B;
  - 3) di macchine agricole e operatrici;
  - 4) di natanti a motore per uso non privato;
- c) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendii;
- d) dall'uso di mezzi e di attrezzature subacquee;
- e) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico o estremo, kitesurf, snowkite, snowboard bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, arrampicata libera (free climbing), canoa fluviale oltre il terzo grado;
- f) dalla partecipazione a competizioni – e relative prove – ippiche, calcistiche, ciclistiche salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- g) dalla partecipazione a gare o competizioni sportive – e relative prove – comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- h) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- i) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- j) da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato o da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- k) da atti di terrorismo chimico e batteriologico, da guerre e insurrezioni, durante l'arruolamento volontario e richiamo per la mobilitazione e partecipazione a interventi militari;
- l) da sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

Restano comunque esclusi gli infortuni accolti dall'INAIL.

## **ART 59. ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti)**

### **A. INFORTUNI DERIVANTI DA COLPA GRAVE E DA TUMULTI POPOLARI**

Sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari, a parziale deroga degli articoli 1900 e 1912 del codice civile, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

### **B. RISCHIO CALAMITA' NATURALI**

Sono compresi in garanzia gli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, a parziale deroga dell'articolo 1912 del codice civile.

Resta convenuto, però, che, nel caso in cui uno dei suddetti eventi colpisca più persone assicurate con FATA, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare la somma di Euro 1.600.000 per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, quelli spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.

### **C. INFORTUNI DERIVANTI DA GUERRA E INSURREZIONE**

A parziale deroga di quanto disposto **dall'art. 58 – Esclusioni, lett. k)** della presente sezione, sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da guerra e da insurrezione che l'Assicurato subisca *fuori dal territorio della Repubblica italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che questi abbiano sorpreso l'Assicurato mentre già si trovava nello Stato nel quale gli eventi stessi insorgono,*

### **D. RISCHIO VOLO**

A parziale deroga di quanto disposto **dall'art.58 – Esclusioni, lett. c)** la garanzia vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, *esclusi quelli effettuati:*

- ✓ *su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;*
- ✓ *su aeromobili di aeroclub;*
- ✓ *su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali, per esempio, deltaplani, ultraleggeri, parapendio).*

*La somma delle garanzie di cui alla presente sezione e di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni non potrà superare i seguenti importi:*

*per persona:*

- ✓ Euro 1.000.000 *per il caso di Morte;*
- ✓ Euro 1.000.000 *per il caso di Invalidità Permanente Totale;*

*complessivamente per aeromobile:*

- ✓ Euro 5.000.000 *per il caso di Morte;*
- ✓ Euro 5.000.000 *per il caso di Invalidità Permanente Totale.*

*In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferiti ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze stipulate dallo stesso Contraente.*

*Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.*

#### **E. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

FATA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione di cui all'articolo 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

**Chi è assicurato**

Si intendono assicurati i componenti del *nucleo familiare dell'Assicurato per i quali FATA è disposta a prestare l'assicurazione.*

**Condizioni di assi curabilità**

L'assicurazione è prestata per le *persone componenti il nucleo familiare dell'Assicurato indicato in polizza che:*

- *al momento della stipula del contratto o del tacito rinnovo dello stesso successivo al primo non abbiano raggiunto il limite di età assicurabile indicato nell' **art. 63 – Limite di età**;*
- *non si trovino in alcuna delle condizioni di inassicurabilità di cui all' **art. 64 – Persone non assicurabili***

**ART 60. GARANZIA INDENNIZZO PER INTERVENTO CHIRURGICO**

FATA indennizza, uno o più componenti del nucleo familiare, in caso di ricovero con intervento chirurgico, reso necessario da Infortunio, da Malattia, da parto con taglio cesareo e da aborto terapeutico (escluse comunque le interruzioni volontarie di gravidanza), una somma pari a quanto indicato nella tabella che segue.

L'indennizzo è prestabilito in maniera fissa e forfettaria per tipologia di intervento chirurgico, suddiviso per classi, come riportato nell'elenco allegato "INTERVENTI CHIRURGICI" alla presente polizza.

Pertanto, stabilita la classe di appartenenza dell'intervento chirurgico, sarà possibile definire la misura dell'indennizzo medesimo.

*In caso di ricovero in regime di SSN, il relativo indennizzo verrà ridotto del 50%.*

*In nessun caso, FATA corrisponderà un indennizzo superiore al Euro 5.000 per nucleo familiare e anno assicurativo.*

<b>CLASSE DI INTERVENTO</b>	<b>INDENNIZZO PER INTERVENTO IN ISTITUTO DI CURA PRIVATO</b>	<b>INDENNIZZO PER INTERVENTO IN REGIME DI SSN</b>
<b>CLASSE I</b>	Euro 250,00	Euro 125,00
<b>CLASSE II</b>	Euro 2.500,00	Euro 1.250,00
<b>CLASSE III</b>	Euro 5.000,00	Euro 2.500,00

**ART 61. DECORRENZA DELLA GARANZIA**

La garanzia decorre:

- *per gli infortuni, dalle ore 24 del giorno in cui ha effetto l'assicurazione;*
- *per le malattie, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione;*
- *per le conseguenze di stati patologici latenti, insorti anteriormente alla stipulazione del contratto e non ancora manifestati, certa la non conoscenza dell'Assicurato, dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione;*
- *per il parto, dal 300° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia.*

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza emessa da FATA riguardante gli stessi assicurati e la stessa garanzia "Indennizzo per intervento chirurgico", i termini di aspettativa di cui sopra operano:

- *dal giorno in cui aveva effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e le somme assicurate da quest'ultima previsti;*
- *dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni*

*La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.*

**ART 62. ESCLUSIONI**

Salve specifiche deroghe, l'assicurazione non comprende:

- a) *gli infortuni, le malattie, le malformazioni, i difetti fisici e gli stati patologici che abbiano dato origine a cure o diagnosi anteriori alla stipula del contratto.*
- b) *gli stati patologici correlati alle infezioni da HIV;*
- c) *le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;*

- d) *gli infortuni e le malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni e all'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;*
- e) *gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;*
- f) *dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico o estremo, kitesurf, snowkite, snowboard bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, arrampicata libera (free climbing), canoa fluviale oltre il terzo grado;*
- g) *le cure dentarie e le parodontiopatie non conseguenti ad infortunio;*
- h) *le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessarie da infortunio o malattia);*
- i) *le conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;*
- j) *le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);*
- k) *gli infortuni derivanti o imputabili ad attività che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco;*
- l) *da atti di terrorismo chimico e batteriologico, da guerre e insurrezioni, durante l'arruolamento volontario e richiamo per la mobilitazione e partecipazione a interventi militari;*

### **ART 63. LIMITI DI ETA'**

*Il limite massimo di età assicurabile è 65 anni.*

### **ART 64. PERSONE NON ASSICURABILI**

*Premesso che FATA, qualora al momento della stipulazione della polizza, fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da infermità mentali quali sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del codice civile limitatamente alla persona che ne è colpita ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgere di una di tali patologie, non sono indennizzabili.*

**Chi è assicurato**

Si intendono assicurati l'Assicurato indicato in polizza e le persone risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

**ART 65. ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA**

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance, *per conto di FATA*, si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

**PRESTAZIONI****A. Consulenza medica**

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

*Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.*

**B. Invio di un aiuto per la famiglia**

Qualora l'improvviso ricovero in ospedale dell'Assicurato a seguito di malattia e/o infortunio rendesse necessaria la presenza di una persona che si prenda cura dei suoi figli minorenni a casa, la Struttura Organizzativa procurerà una persona fidata oppure organizzerà il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in Italia, per permettergli di trasferirsi a casa dell'Assicurato.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 200 per sinistro.

Obblighi dell'assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.

**C. Invio di un medico a domicilio**

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia e, successivamente ad una Consulenza Medica, debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, ad inviare a casa uno dei medici convenzionati Europ Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

*La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.*

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di invio del medico o del trasferimento in ambulanza.

**D. Invio di un'autoambulanza a domicilio**

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia e, successivamente ad una Consulenza Medica, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 500 per il periodo di validità della polizza con il limite di Euro 250 per sinistro.

## **ART 66. PERSONE NON ASSICURABILI**

*In caso di Assistenza alla Famiglia, premesso che Europ Assistance , qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del codice civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del codice civile.*

## **ART 67. ESCLUSIONI**

*Salve specifiche deroghe, l'assicurazione non comprende i danni causati da:*

- a) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;*
- b) tentato suicidio o suicidio;*
- c) sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);*
- d) malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;*
- e) malattie preesistenti cioè le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza;*
- f) malattie croniche;*
- g) espianto e/o trapianto di organi (da valutare in base alle garanzie associate).*

*Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.*

### Chi è assicurato

Si intendono assicurati:

- l'Assicurato e le persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia;
- i collaboratori domestici regolarmente assunti *soltanto in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato e per le sole prestazioni previste nell'ambito della vita privata.*

*In caso di controversie fra più persone assicurate con lo stesso contratto di assicurazione, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato.*

---

### ART 68. GARANZIA TUTELA LEGALE

Avvalendosi di EUROP ASSISTANCE per la gestione dei sinistri, FATA, *nei casi ed alle condizioni disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione e nei limiti del massimale convenuto in polizza*, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro *entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;*
- le spese per un secondo legale domiciliatario, *unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500, riconosciute solo quando il distretto della Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;*
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti *purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell' **art. 104 - Gestione del sinistro, lett. b)** entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;*
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti *purché scelti in accordo con EUROP ASSISTANCE ai sensi dell' **art. 104 – Gestione del sinistro;***
- le spese processuali nel processo penale (articolo 535 del codice di procedura penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 3 Dicembre 1999, n. 488 articolo 9 – decreto legge 11 Marzo 2002 n. 28), *se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;*
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie; sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari *fino ad un limite massimo di Euro 500.*

### ART 69. GARANZIA VITA PRIVATA

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata per:

1. sostenere l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, conducenti di biciclette o passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni *non dolose né commesse (o contestate come commesse) con dolo*. La garanzia è operante anche per le spese sostenute prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. *Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
5. sostenere controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
6. sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali ;

7. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte;
8. sostenere controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in polizza ed occupati dall'Assicurato (massimo 3 unità), qualora in polizza non fosse indicata alcuna abitazione, la presente garanzia è operante limitatamente per l'abitazione che costituisce dimora abituale.
9. sostenere la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento per danni provocati a terzi in conseguenza di fatto illecito di uno degli assicurati; *tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. regolarmente operante, con le seguenti modalità:*
  - o *in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C., la garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.;*
  - o *in caso di mancato intervento dell'Assicuratore RC, sia che sia dipeso da ritenuto mancato interesse dello stesso, sia che sia conseguente all'inoperatività della garanzia nella fattispecie concreta, la garanzia opera a primo rischio.*
10. il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e la conseguente azione per l'ottenimento del divorzio.

*Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l'assistenza di un unico legale, cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di garanzia l'assistenza legale prestata da due avvocati diversi. La garanzia inizia a decorrere trascorsi 2 anni dalla data di stipula dell'assicurazione. Per l'ottenimento del divorzio, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito da FATA o Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l'assistenza di un unico legale ed a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti.*

## **ART 70. GARANZIE LAVORO SUBORDINATO**

Le garanzie sono prestate all'Assicurato ed alle persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia nella veste di lavoratori dipendenti, *con esclusione dell'esercizio della professione medica*, e valgono per:

1. sostenere l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito dei procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni *non dolose né commesse (o contestate come commesse) con dolo inerenti a fatti connessi all'espletamento delle proprie mansioni di lavoratore dipendente*. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, inerenti a fatti connessi all'espletamento delle proprie mansioni di lavoratore dipendente. *Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*

## **ART 71. DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA**

1. L'Assicurato è tenuto:
  - *a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del sinistro, la registrazione degli atti non giudiziari nonché di quelli giudiziari oltre il limite massimo di Euro 500;*
  - *ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.*
2. FATA non si assume il pagamento di:
  - *multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;*
  - *spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (articolo 541 del codice di procedura penale);*
  - *spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.*
3. *Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.*

## **ART 72. ESCLUSIONI**

*L'assicurazione non opera per :*

- a) controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché relative a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- b) controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito agli **artt. 69 - Garanzie Vita privata e 70 - Garanzie Lavoro subordinato**;
- c) controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni, salvo quanto previsto all' **art. 69 – Garanzia Vita Privata** con riferimento alla separazione consensuale ;
- d) controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto all' **art. 69 - Garanzie Vita privata**;
- e) controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto agli **artt. 69 - Garanzie Vita privata e 70 - Garanzie Lavoro subordinato**;
- f) controversie in materia di contratti preliminari di vendita e di contratti di compravendita di beni immobili nonché le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- g) controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza ad eccezione dell'immobile costituente Dimora Abituale.
- h) le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- i) fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- j) controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- k) controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo, per quest'ultimo caso, quanto previsto dagli **artt. 69 - Garanzie Vita privata e 70 - Garanzie Lavoro subordinato**;
- l) controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- m) controversie contrattuali con FATA e EUROP ASSISTANCE;
- n) controversie non espressamente richiamate tra le voci agli **artt. 69 - Garanzie Vita privata e 70 - Garanzie Lavoro subordinato**.

#### **ART 73. MASSIMALE E FRANCHIGIA SUL VALORE DI LITE**

*Il massimale riportato in polizza si intende per sinistro e senza limite annuo.*

*Le garanzie sono prestate con l'applicazione di una franchigia relativa di Euro 200 per sinistro nel senso che la garanzia non opera per le controversie di valore inferiore a tale importo,*

#### **ART 74. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE**

*Se non diversamente indicato, l'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative all'assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana.*

#### **ART 75. VERIFICHE E CONTROLLI**

*FATA ha sempre il diritto di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente/Assicurato al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione. In tutti i casi il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.*

Sono assicurati i seguenti animali domestici:

- i cani da compagnia, da guardia, da difesa personale, da pastore, di utilità sociale (cani guida, cani da salvataggio, cani ricerca dispersi)
- i gatti.

### Condizioni di assi curabilità

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che gli animali domestici assicurati siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina/felina e abbiano compiuto il 6° mese di età e fino al raggiungimento dell'8° anno.

In caso di circostanze diverse da quelle sopra riportate, il Contraente e/o l'Assicurato dovrà avvisare immediatamente FATA per non incorrere in quanto previsto dall'**art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**.

### ART 76. GARANZIA SPESE PER INTERVENTO CHIRURGICO

FATA rimborsa le spese mediche veterinarie sostenute per l'intervento chirurgico del cane e/o gatto a seguito di infortunio o malattia, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici resi necessari dall'intervento. La composizione di frattura ossea è comunque equiparata ad intervento chirurgico.

### ART 77. DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto disposto all'**art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia** - delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, la garanzia decorre dalle ore 24 del 40° giorno successivo a quello della sottoscrizione della copertura.

### ART 78. ESCLUSIONI

Salve specifiche deroghe, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti da guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, folgorazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- a) derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- b) derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- c) avvenuti nell'ambito di attività di caccia e da cinodromo.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione :

- d) gli animali con età inferiore a 6 mesi e superiore a 8 anni. Per gli animali che raggiungono gli 8 anni in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine;
- e) interventi chirurgici determinati direttamente o indirettamente da:
  - malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari;
  - infortuni o malattie i cui primi segni clinici siano preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
  - neoplasie in generale;
  - ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato;
  - malattie mentali in genere;
  - infortuni causati da trasporti che non siano effettuati a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati;
  - infortuni causati da partecipazione a combattimenti organizzati, attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI);
  - avvelenamento, furto o tentativo di furto;

Sono altresì escluse le spese sostenute:

- f) a seguito di infortunio o malattia che non siano stati comunicati ai sensi delle presenti norme;
- g) per interventi chirurgici non eseguiti o prescritti da medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione;
- h) per interventi di castrazione e sterilizzazione;
- i) per interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- j) per gravidanza o parto spontaneo;
- k) per malattie dei denti e parodontopatie;
- l) per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia.

#### **ART 79. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

*FATA ha sempre il diritto di sottoporre l'animale agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti. In tutti i casi l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.*

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO**

## IN CASO DI SINISTRO

### ART 80. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (valido per tutte le sezioni)

*In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o a FATA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.*

## SEZIONI DANNI AL FABBRICATO E CONTENUTO, DANNI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI, EVENTI CATASTROFALI

### ART 81. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

*Ad integrazione dell'art. 80 – **Obblighi in caso di sinistro**, il Contraente o l'Assicurato deve:*

- a) darne avviso a FATA od all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 3 giorni, da quando è venuto a conoscenza del sinistro, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia alla Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società di assicurazione, l'Agenzia ed il numero di polizza;*
- b) fornire a FATA, entro 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;*
- c) denunciare inoltre tempestivamente, anche al debitore, la sottrazione di titoli di credito, nonché esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento;*
- d) adoperarsi immediatamente nel modo più efficace:*
- e) per evitare o diminuire il danno se trattasi di incendio;*
- f) per il recupero delle cose rubate e per la conservazione di quelle rimaste, anche se danneggiate, in caso di sinistro furto o cristalli.*

*L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.*

*Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico di FATA in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che FATA provi che le spese stesse sono state fatte inconsideratamente.*

*L'Assicurato od il Contraente deve altresì:*

- g) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;*
- h) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione di FATA e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che FATA ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;*
- i) presentare, su richiesta di FATA, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.*

### ART 82. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

*L'ammontare del danno è concordato direttamente da FATA o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due Periti nominati uno da FATA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

*I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.*

*Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.*

*Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.*

*Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.*

## ART 83. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- j) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- k) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- l) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli **artt. 80 e 81 – Obblighi in caso di sinistro**;
- m) verificare l'esistenza, la quantità, la qualità ed il valore delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate);
- n) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## ART 84. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, sottratte, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Si stima:

- a) per i **fabbricati** – la spesa necessaria per la costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore d'area;
- b) per i **contenuto e cose particolare** – il valore allo stato d'uso;
  1. per i **preziosi, le pellicce, le raccolte e le collezioni, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria**, il valore commerciale;
  2. per gli **apparecchi elettrodomestici, di condizionamento portatili, computer e loro accessori, fax, apparecchiature fono audiovisive, e loro accessori** acquistati nei 12 mesi precedenti il sinistro, il valore a nuovo;
  3. per i **valori**, il valore nominale;
- c) per i **cristalli**, il valore a nuovo;
- d) per gli **impianti fotovoltaici e solari/termici**, il costo di rimpiazzo a nuovo, ossia il prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo.

L'ammontare del danno :

- a) per i fabbricati, si determina come differenza tra la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo le parti distrutte o da riparare e il valore dei residui al momento del sinistro.
- b) per il contenuto e cose particolare, è pari alla differenza tra il valore allo stato d'uso ed il valore di ciò che di esse resta dopo il sinistro.

Fanno eccezione:

1. i **preziosi, le pellicce, le raccolte e le collezioni, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria**, per i quali l'ammontare del danno si determina come differenza tra il valore commerciale ed il valore di ciò che di esse resta dopo il sinistro. Per le raccolte o le collezioni danneggiate parzialmente, l'ammontare del danno si determina considerando soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
2. gli **apparecchi elettrodomestici, di condizionamento portatili, computer e loro accessori, fax, apparecchiature fono audiovisive, e loro accessori** acquistati nei 12 mesi precedenti il sinistro, per i quali l'ammontare del danno corrisponde tale valore al valore a nuovo;
3. i **valori**, dove l'ammontare del danno è pari al valore nominale degli stessi.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- ❖ FATA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

- ❖ *l'Assicurato dovrà restituire a FATA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli saranno divenuti inefficaci;*  
*Per gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.*
- c) *per i cristalli, corrisponde al valore a nuovo.*
- d) *per gli impianti fotovoltaici e solari/termici, si determina come differenza tra il valore a nuovo ed il valore di ciò che di essi resta dopo il sinistro, a condizione che:*
- 1. l'impianto non sia suscettibile di riparazione;*
  - 2. i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione dell'apparecchiature assicurate;*
  - 3. la sostituzione dell'impianto o parti di esso sia eseguita entro sei mesi dalla data del sinistro;*
  - 4. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto, distrutto o sottratto, e quindi l'impianto e suoi pezzi di ricambio siano ancora disponibili sul mercato;*
- Qualora non sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), l'ammontare del danno sarà uguale alla differenza tra il valore allo stato d'uso ed il valore di ciò che di esse resta dopo il sinistro.*

*Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo **art. 85 – Assicurazione parziale.***

*In tutti i casi si dovrà comunque tener conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti stabiliti nelle presenti Condizioni di Assicurazione o riportati in polizza.*

## **ART 85. ASSICURAZIONE PARZIALE**

*Se dalle stime fatte ai sensi del precedente **art. 84 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno**, risulta che il valore del fabbricato o del contenuto eccedeva, al momento del sinistro, la somma assicurata, FATA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.*

*Tuttavia, se al momento del sinistro il valore di preesistenza non supera il limite del 20% della somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale; se tale limite del 20% risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la somma eccedente.*

## **ART 86. ANTICIPO INDENNIZZO**

*L'Assicurato può richiedere, prima della liquidazione del sinistro, ma non prima di 90 giorni dalla data di denuncia dello stesso, il pagamento di un acconto non superiore al 50% dell'importo del presumibile indennizzo, sulla base delle risultanze peritali e a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità.*

### **Garanzie Incendio**

*L'indennizzo presumibile dovrà essere pari ad almeno Euro 50.000*

*L'acconto, che non potrà comunque essere superiore a Euro 150.000, verrà corrisposto entro 30 giorni dalla richiesta di anticipo.*

### **Garanzia Furto**

*L'indennizzo presumibile dovrà essere pari ad almeno Euro 5.000*

*L'acconto, che non potrà comunque essere superiore a Euro 15.000, verrà corrisposto entro 30 giorni dalla richiesta di anticipo.*

## **ART 87. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

*Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, FATA deve provvedere al pagamento dell'indennizzo, dedotto quanto eventualmente anticipato ai sensi dell' **art. 86 – Anticipo indennizzi**, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.*

*Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli **artt.16 – Esclusioni, lett. c)** (dolo del contraente) della garanzia Incendio e **art. 30 – Esclusioni, lett. b)** (dolo del contraente) della garanzia Furto.*

*Se l'Assicurato è soggetto ad imposta sul valore aggiunto l'ammontare di detta imposta sarà escluso dall'indennizzo.*

*In caso contrario, nell'importo dell'indennizzo sarà compresa l'I.V.A. purché venga consegnato a FATA l'originale della fattura.*

## **ART 88. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

*Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile e dagli **artt. 15 – Estensioni di Garanzia** – della garanzia Incendio e **art. 26 – Estensioni di Garanzia** - della garanzia Furto, per nessun motivo FATA sarà tenuto a pagare una somma maggiore di quella assicurata.*

## **ART 89. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO**

*Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da FATA. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.*

*L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.*

*L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.*

## **ART 90. CAMBIAMENTO DELLA DIMORA ABITUALE**

*In caso di trasloco l'assicurazione viene trasferita sulla nuova ubicazione fino alle ore 24 del decimo giorno dall'avvenuto cambiamento; trascorso tale termine la garanzia resta sospesa sino a quando l'Assicurato ne abbia data comunicazione scritta a FATA.*

## **GARANZIE FURTO**

### **ART 91. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO**

*In caso di sinistro le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione del premio.*

*Si conviene, limitatamente al primo sinistro, che sia le somme assicurate, sia i limiti di indennizzo siano automaticamente reintegrati nei valori originari esistenti prima del sinistro a meno di espressa rinuncia da parte del Contraente.*

*Per i sinistri successivi al primo, su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di FATA, dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori di cui sopra.*

*In ambedue i casi il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo assicurativo in corso.*

*L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle parti di recedere dal contratto ai sensi **dell'art. 7 - Recesso in caso di sinistro**.*

### **ART 92. RECUPERO DELLE COSE RUBATE**

*Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a FATA appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di FATA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a FATA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece FATA ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da FATA per le stesse, o di farle vendere.*

*In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi congruagli. Per le cose sottratte che siano state recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di denuncia del sinistro, FATA è obbligato soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a FATA le cose recuperate, salvo il diritto di FATA di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.*

### **ART 93. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

FATA assume, *fino a quando ne ha interesse*, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di FATA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza*. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra FATA e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

*FATA non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale.*

**INFORTUNI E MALATTIE****ART 94. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Ad integrazione dell'**art. 80 – Obblighi in caso di sinistro**, l'Assicurato deve:

1. presentare la denuncia del ricovero documentata da certificazione medica attestante la malattia, nonché la necessità del ricovero stesso;
2. presentare la denuncia dell'infortunio corredata da certificato medico contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento nonché una dettagliata descrizione della modalità di accadimento;
3. in caso di intervento chirurgico, deve presentare copia conforme della cartella clinica;

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. In tutti i casi la denuncia deve essere accompagnata dal certificato anagrafico di stato di famiglia del Contraente (compreso il convivente di fatto).

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire a FATA le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

**ART 95. CRITERI DI INDENNIZZABILITA'**

FATA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Nel valutare i postumi invalidanti non si terrà conto della percentuale di invalidità permanente che sia conseguenza di stati patologici o di difetti fisici preesistenti o sopravvenuti che comportano un aggravamento delle lesioni che si sarebbero comunque verificate per effetto dell'infortunio. Pertanto la maggiore influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il maggior pregiudizio che le stesse possono portare agli esiti dell'infortunio, non sono indennizzabili in quanto conseguenze indirette dello stesso. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, come pure in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo già menomato, l'indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Ne consegue che le percentuali di cui **all'art. 53 – Garanzia Invalidità Permanente** sono ridotte tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

**ART 96. CRITERI DI LIQUIDAZIONE**

Il pagamento dell'indennizzo per malattia viene effettuato a dimissione avvenuta, su presentazione della relativa certificazione medica.

Per i ricoveri avvenuti all'estero l'indennità è corrisposta al rientro dell'Assicurato in Italia.

**ART 97. ARBITRATO IRRITUALE**

Le divergenze sul diritto all'indennizzo e le controversie di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità possono essere demandate per iscritto, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle Parti ad un collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo medico, quest'ultimo dovrà essere prescelto tra gli specializzati in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dal Presidente dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio dei Medici risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.

### GARANZIE ASSISTENZA

#### **ART 98. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

*Ad integrazione dell'art. 80 – **Obblighi in caso di sinistro**, premesso che la gestione e la liquidazione dei sinistri della presente garanzia sono affidate da FATA a Europ Assistance, cui l'Assicurato deve rivolgersi direttamente attraverso la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.*

*L'inadempimento di tali obblighi, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, comporta la decadenza dal diritto alla relativa prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa.*

#### **ART 99. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

*Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.*

#### **ART 100. SEGRETO PROFESSIONALE**

*L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.*

## COME RICHIEDERE ASSISTENZA

---

In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.

**Dall'Italia 800.013.121**  
**dall'Italia e dall'estero 02-58.30.85.17**

**IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.**

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- numero della Polizza preceduta dalla sigla;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

### Reclami

*Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:*

*Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano, telefax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: [ufficio.reclami@europassistance.it](mailto:ufficio.reclami@europassistance.it)*

*Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.*

*I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:*

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;*
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;*
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;*
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;*
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze*

*Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)).*

*Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.*

**Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata. Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.**

### GARANZIE TUTELA LEGALE

#### ART 101. INSORGENZA DEL SINISTRO

1. *Per insorgenza del sinistro si intende :*

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. *La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti:*

- durante il periodo di validità dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- *trascorsi 3 mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.*

3. *La garanzia non opera per i sinistri insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdettati dal Contraente o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta dal Contraente.*

4. *Si considerano a tutti gli effetti unico sinistro:*

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

*In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.*

#### ART 102. DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. *L'Assicurato deve immediatamente denunciare a FATA o ad EUROP ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, chiamando il numero verde 800.990.206 dall'Italia, oppure il numero 02/58245086 per le chiamate dall'estero, fax 02/58384210.*
2. *In ogni caso deve fare pervenire a FATA o ad EUROP ASSISTANCE notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 giorni dalla data della notifica stessa.*
3. *L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a FATA o ad EUROP ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.*
4. *Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, EUROP ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.*
5. *L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con FATA e/o EUROP ASSISTANCE.*

#### ART 103. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI

*Se il Contraente o l'Assicurato richiede la copertura assicurativa, è tenuto a:*

- *informare immediatamente FATA o EUROP ASSISTANCE in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché ad indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, a metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

#### ART 104. GESTIONE DEL SINISTRO

##### a) *Tentativo di componimento amichevole*

*Ricevuta la denuncia di sinistro, EUROP ASSISTANCE esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di EUROP ASSISTANCE. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.*

##### b) *Scelta del legale o del perito*

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla società, o quando vi sia conflitto di interessi fra FATA e/o EUROP ASSISTANCE e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a FATA e/o EUROP ASSISTANCE. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a FATA e/o EUROP ASSISTANCE; in questo caso, EUROP ASSISTANCE rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente, nei limiti quantitativi indicati all' **art. 68- Garanzia Tutela Legale**.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a FATA e/o EUROP ASSISTANCE di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. EUROP ASSISTANCE conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con EUROP ASSISTANCE.

EUROP ASSISTANCE rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito per ciascun grado di giudizio, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

EUROP ASSISTANCE, così come FATA, non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

**c) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso**

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, EUROP ASSISTANCE rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, EUROP ASSISTANCE rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, EUROP ASSISTANCE rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da un' oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

**d) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza**

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di EUROP ASSISTANCE. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

EUROP ASSISTANCE, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

**e) Disaccordo fra Assicurato e Società**

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e FATA e/o EUROP ASSISTANCE in merito all'interpretazione del contratto e/o alla gestione del sinistro, FATA e/o EUROP ASSISTANCE si impegnano ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale e la decisione viene demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per FATA e/o EUROP ASSISTANCE, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da FATA e/o EUROP ASSISTANCE.

**ART 105. RECUPERO DI SOMME**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad EUROP ASSISTANCE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

### ART 106. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Ad integrazione dell'**art. 80 – Obblighi in caso di sinistro**, il Contraente o l'Assicurato deve:

1. presentare la denuncia corredata da documentazione medico veterinaria circostanziata che riporti l'identificazione tramite microchip o tatuaggio dell'animale assicurato ed attesti le cause e le modalità del sinistro;
2. presentare copia in originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate, nelle quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa delle singole voci di spesa ed il relativo importo;
3. consentire ed agevolare i controlli disposti da FATA a mezzo di propri incaricati e, qualora richiesto, agevolare la liquidazione del danno fornendo ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nelle singole prestazioni;
4. presentare, in caso di morte dell'animale assicurato, copia della avvenuta cancellazione dall'anagrafe canina/felina;
5. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

### ART 107. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da FATA o da un Veterinario da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia - ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente - su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due Veterinari nominati uno da FATA ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Veterinari devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Veterinario interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun Veterinario ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo. Se i Veterinari non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo ove il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Veterinario; quelle del terzo Veterinario sono ripartite a metà.

### ART 108. INDENNIZZO

Il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto viene effettuato sulla base del rapporto del veterinario, delle relative certificazioni e quietanze di pagamento valide ai fini fiscali. Tale documentazione dovrà indicare l'identità del cane, l'indicazione precisa delle singole voci di spesa e il relativo importo, secondo quanto previsto dal precedente **art. 107 – Procedura per la valutazione del danno**.

**Apparato genitale maschile**

Applicazione di protesi testicolare (come unico intervento)	1°
Biopsia testicolare bilaterale	1°
Biopsia testicolare monolaterale	1°
Cisti del funicolo ed epididimo, exeresi	1°
Deferenti, legatura dei (per patologie croniche)	1°
Deferenti, ricanalizzazione dei	2°
Epididimectomia	2°
Fimosi con frenulo plastica, circoncisione per	1°
Fistole scrotali o inguinali	2°
Frenulotomia e frenuloplastica	1°
Funicolo, detorsione del	2°
Idrocele, intervento per	1°
Idrocele, puntura di	1°
Iniezione endocavernosa Interventi di legatura per impotenza	1°
da fuga venosa	2°
Interventi per induratio penis plastica	3°
Interventi sui corpi cavernosi (corporoplastiche, etc.)	2°
Orchidopessi monolaterale	2°
Orchiectomia sottocapsulare bilaterale	2°
Orchiepididimectomia bilaterale con eventuale protesi	2°
Orchiepididimectomia monolaterale con eventuale protesi	2°
Orchiopessi bilaterale	3°
Parafimosi, intervento per	1°
Pene, amputazione parziale del	2°
Pene, amputazione totale con linfadenectomia	3°
Pene, amputazione totale del	2°
Pene, rivascolarizzazione per impotenza vasculogenita in microchirurgia	3°
Posizionamento di protesi peniena	3°
Priapismo (percutanea), intervento per	2°
Priapismo (shunt), intervento per	2°
Scroto, resezione dello	1°
Traumi del testicolo, intervento di riparazione per	2°
Tumori del testicolo con eventuale linfadenectomia, interventi per	3°
Varicocele con tecnica microchirurgica	3°
Varicocele, intervento per	2°

**Cardiochirurgia**

Angioplastica coronarica: singola	3°
Contropulsazione aortica mediante incannulamento arterioso	3°
Drenaggio pericardico o riapertura per sanguinamento	1°
Embolectomia con Fogarty	1°
Massaggio cardiaco interno	1°
Pericardiectomia parziale	3°
Pericardiocentesi	1°

**Cardiologia interventistica**

Ablazione transcateretere	2°
Angioplastica coronarica: singola	3°
Angioplastica coronarica: altra eventuale	1°
Applicazione di Stent intracoronarico a completamento di angioplastica	1°
Biopsia endomiocardica destra	1°
Biopsia endomiocardica sinistra	1°
Cateterismo destro e sinistro, e calcolo portate e gradienti con coronarografia + ventricolografia destra e sinistra	2°
Controllo elettronico del pace maker impiantato (compresa consulenza ingegnere)	1°
Coronarografia circolo nativo + studio selettivo di by-pass venosi ed arteriosi + ventricolografia sinistra + cateterismo sinistro	2°
Coronarografia + ventricolografia sinistra + cateterismo sinistro	2°
Pace maker, impianto definitivo comprensivo dell'eventuale impianto/espianto di pace maker temporaneo più eventuali riposizionamenti degli elettrocatereteri e programmazione elettronica del pace maker	3°
Pace maker, impianto temporaneo e relativo espianto (come unico intervento)	1°
Riprogrammazione elettronica del pace maker con misurazione soglia cardiaca con metodo non invasivo	1°
Seconda applicazione di Stent sulla stessa arteria	1°
Sostituzione generatore pace maker definitivo	1°
Stand by cardiocirurgico	1°
Studio elettrofisiologico endocavitario	1°
Valvuloplastica cardiaca	2°

**Chirurgia della mammella**

Ascesso mammario, incisione di	1°
Mastectomia semplice con eventuale linfadenectomia	2°
Mastectomia sottocutanea	3°
Neoplasie e/o cisti benigne, asportazione di	1°
Quadrantectomia con linfadenectomie associate	3°
Quadrantectomia senza linfadenectomie associate	2°

**Chirurgia della mano**

Amputazioni carpali	1°
Amputazioni falangee	1°
Amputazioni metacarpali	1°
Aponeurectomia, morbo di Dupuytren	2°
Artrodesi carpale	2°
Artrodesi metacarpo-falangea e/o interfalangea	2°

Artroplastica	2°	laterocervicale	3°
Artroprotesi metacarpo-falangea e/o interfalangea	3°	Tiroide, enucleazione di tumori cistici o adenomi solitari	2°
Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento cruento	2°	Tiroide, lobectomie	2°
Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento incruento	1°	Tiroide, reinterventi	3°
Fratture e lussazioni del polso, trattamento cruento	2°	Tracheostomia, chiusura e plastica	1°
Fratture e lussazioni del polso, trattamento incruento	1°	Tracheotomia con tracheostomia di elezione	1°
Lesioni tendinee, intervento per	2°	Tracheotomia con tracheostomia d'urgenza	1°
Mano spastica - paralisi flaccide, trattamento chirurgico per	2°	Tube laringo-tracheale e faringo-esofageo, intervento per ferite del	2°
Morbo di Notta (dito a scatto), morbo di Quervain, tenosinoviti	1°	Tumore maligno del collo, asportazione di	2°
Osteotomie (come unico intervento)	2°		
Pseudoartrosi delle ossa lunghe	2°	<b>Chirurgia generale - esofago</b>	
Pseudoartrosi dello scafoide carpale	2°	Diverticoli dell'esofago cervicale (compresa miotomia), intervento per	2°
Retrazioni ischemiche	3°	Diverticoli dell'esofago toracico, intervento per	3°
Rigidità delle dita	2°	Esofagite, ulcera esofagea, intervento per	3°
Sindromi canicolari (tunnel carpale, sindrome di Guyon, compressione del nervo ulnare alla doccia epitrocleo-oleocranica, etc.)	2°	Esofago cervicale, resezione dell'	3°
Sinovialectomia (come unico intervento)	2°	Esofagogastroduodenoscopia operativa	1°
		Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-esofagocoloplastica (sostitutiva o palliativa)	3°
		Esofagostomia	2°
		Lesioni traumatiche o spontanee, corpi estranei, tumori benigni, biopsia e cauterizzazione non endoscopica	2°
		Megaesofago, intervento per	3°
		Protesi endo - esofagee, collocazione di	2°
		Sondaggio esofageo per dilatazione graduale - prima seduta	1°
		Sondaggio esofageo per dilatazione graduale - sedute successive	1°
		Stenosi benigne dell'esofago, interventi per	3°
		Stenosi esofagee, trattamento endoscopico con laser	1°
		Varici esofagee, sclero terapia endoscopica	1°
		Varici esofagee: emostasi con sonda tamponante	1°
		Varici esofagee: intervento transtoracico o addominale	3°
		<b>Chirurgia generale Fegato e vie biliari</b>	
		Agobiopsia/agoaspirato	1°
		Biopsia epatica (come unico intervento)	1°
		Calcolosi intraepatica, intervento per	3°
		Cisti da echinococco multiple, pericistectomia	3°
		Cisti da echinococco, ascessi epatici	3°
		Colecistectomia	3°
		Colecistogastrostomia o colecistoenterostomia	3°
		Colecistostomia per neoplasie non resecabili	2°
		Coledocotomia e coledocolitotomia (come unico intervento)	3°
		Dearterializzazione epatica, con o senza chemioterapia	2°
		Drenaggio bilio digestivo intraepatico	3°

**Chirurgia generale - collo**

Ascessi, favi, flemmoni, incisione e drenaggio di	1°
Biopsia prescalenica	1°
Cisti o fistola congenita, asportazione di	1°
Fistola esofago-tracheale, intervento per	3°
Ghiandola sottomascellare, asportazione per infiammazioni croniche o neoplasie benigne	2°
Ghiandola sottomascellare, asportazione per tumori maligni di	2°
Linfoadenectomia latero cervicale bilaterale (come unico intervento)	3°
Linfoadenectomia latero cervicale monolaterale (come unico intervento)	2°
Linfoadenectomia sopraclaveare	2°
Linfonodi, asportazione chirurgica a scopo diagnostico	1°
Paratiroidi - trattamento completo, intervento sulle	3°
Paratiroidi, reinterventi	3°
Tiroidectomia per gozzo immerso con trattamento per via cervicale (+/- split sternale)	3°
Tiroidectomia per gozzo intratoracico con trattamento per via sternotomica o toracotomia	3°
Tiroidectomia subtotale	2°
Tiroidectomia totale senza svuotamento	

Incannulazione dell'arteria epatica per perfusione antiblastica	1°
Litotripsia per calcoli delle vie biliari principale ed accessoria (trattamento completo)	3°
Papilla di Vater, exeresi	3°
Papillostomia, per via transduodenale (come unico intervento)	3°
Papillotomia, per via endoscopica	2°
Resezioni epatiche minori	3°
Vie biliari, interventi palliativi	3°
Vie biliari, reinterventi	3°

### Chirurgia generale - Intestino digiuno - Ileo - Colon - Retto - Ano

Ano preternaturale, chiusura, ricostruzione continuità	3°
Appendicectomia con peritonite diffusa	2°
Appendicectomia semplice a freddo	2°
Ascesso o fistola del cavo ischio-rettale, intervento per	2°
Ascesso perianale, intervento per	2°
By-pass intestinali per il trattamento obesità patologica	3°
Cisti dermoide, fistola sacro coccigea (anche recidive), intervento per	2°
Colectomia segmentaria	3°
Colectomia segmentaria con linfadenectomia ed eventuale colostomia	3°
Colotomia con colorrafia (come unico intervento)	2°
Confezionamento di ano artificiale (come unico intervento)	2°
Confezionamento di ileostomia continente (come unico intervento)	2°
Corpi estranei dal retto, estrazione per via naturale semplice di	1°
Corpi estranei del retto, estrazione per via addominale di	2°
Corpi estranei, estrazione con sfinterotomia di	1°
Digiunostomia (come unico intervento)	2°
Diverticoli di Meckel, resezione di	2°
Duodeno digiunostomia (come unico intervento)	2°
Emicolectomia destra con linfadenectomia	3°
Emorroidi e ragadi, criochirurgia (trattamento completo)	1°
Emorroidi e ragadi, intervento chirurgico radicale per	2°
Emorroidi e ragadi, laserchirurgia per (trattamento completo)	1°
Emorroidi interne, iniezione sclerosanti delle (a seduta)	1°
Emorroidi (criochirurgia), trattamento completo per	1°
Emorroidi, intervento chirurgico radicale	2°
Emorroidi, laserchirurgia per	1°

Emorroidi, legatura elastica delle (trattamento completo)	1°
Enterostomia (come unico intervento)	2°
Fistola anale extrasfinterica	2°
Fistola anale intransfinterica	1°
Fistole anali, laserchirurgia per (trattamento completo)	1°
Ileostomia (come unico intervento)	2°
Incontinenza anale, intervento per	2°
Intestino, resezione dell'	3°
Invaginazione, volvolo, ernie interne, intervento per	3°
Megacolon: colostomia	2°
Mikulicz, estrinsecazione sec.	2°
Pan-colonscopia operativa	1°
Polipectomia per via laparotomica	2°
Polipo rettale, asportazione di	1°
Prolasso rettale, intervento transanale per	2°
Prolasso rettale, per via addominale, intervento per	2°
Ragade anale, trattamento chirurgico con sfinterotomia	1°
Ragadi, criochirurgia per (trattamento completo)	1°
Ragadi, laserchirurgia per (trattamento completo)	1°
Rettosigmoidoscopia operativa	1°
Sfinterotomia (come unico intervento)	1°
Sigma, miotomia del	3°
Tumore del retto, asportazione per via sacrale di	3°
Viscerolisi estesa (enteroplicatio), intervento per	3°

### Chirurgia generale - Pancreas - Milza

Agobiopsia/agoaspirato pancreas	1°
Ascessi pancreatici, drenaggio di	2°
Biopsia (come unico intervento)	1°
Denervazioni pancreatiche, (come unico intervento)	3°
Derivazione pancreatico-Wirsung digestive	3°
Milza, interventi chirurgici conservativi (splenorrafie, resezioni spleniche)	3°
Pancreatite acuta, interventi conservativi	3°
Pseudocisti con digiunostomia o altra derivazione, intervento per	3°
Splenectomia	3°

### Chirurgia generale - Parete addominale

Cisti, ematomi, ascessi, flemmoni parete addominale	1°
Diastasi dei retti (come unico intervento), intervento per	2°
Ernia crurale recidiva	2°
Ernia crurale semplice	2°

Ernia crurale strozzata	2°	Cisti sinoviale, asportazione radicale di	1°
Ernia diaframmatica	3°	Corpo estraneo profondo extracavitario, estrazione di	1°
Ernia epigastrica	2°	Corpo estraneo superficiale, estrazione di	1°
Ernia epigastrica strozzata o recidiva	2°	Cuoio capelluto, vasta ferita e scollamento del	1°
Ernia inguinale con ectopia testicolare	2°	Ematoma superficiale, svuotamento di	1°
Ernia inguinale recidiva	2°	Ematomi profondi extracavitari, svuotamento di	1°
Ernia inguinale semplice	2°	Espianto di catetere peritoneale	1°
Ernia inguinale strozzata	2°	Ferita profonda della faccia, sutura di	1°
Ernia ombelicale	2°	Ferita profonda, sutura di	1°
Ernia ombelicale recidiva	2°	Ferita superficiale della faccia, sutura di	1°
Ernie rare (ischiatrica, otturatoria, lombare, perineale)	2°	Ferita superficiale, sutura di	1°
Laparocele, intervento per	2°	Fistola artero-venosa periferica, preparazione di	1°
Linfoadenectomia inguinale o crurale bilaterale (come unico intervento)	3°	Impianto chirurgico di catetere peritoneale	1°
Linfoadenectomia inguinale o crurale monolaterale (come unico intervento)	2°	Patereccio profondo ed osseo, intervento per	1°
Puntura esplorativa addominale	1°	Patereccio superficiale, intervento per	1°
Tumore maligno della parete addominale, asportazione di	2°	Posizionamento percutaneo di catetere venoso centrale (come unica prestazione)	1°
		Tumore profondo extracavitario, asportazione di	1°
		Tumore superficiale maligno tronco/arti, asportazione di	1°
		Tumore superficiale o sottocutaneo benigno o cisti tronco/arti, asportazione di	1°
		Unghia incarnita, asportazione di	1°
		Unghia incarnita, cura radicale di	1°

**Chirurgia generale - Peritoneo**

Ascesso del Douglas, drenaggio	2°
Ascesso sub-frenico, drenaggio	2°
Laparoscopia esplorativa/diagnostica	1°
Laparoscopia operativa	1°
Laparotomia esplorativa quale intervento principale per neoplasie non resecabili	2°
Laparotomia per contusioni e ferite dell'addome senza lesioni di organi interni	3°
Laparotomia per lesioni gastro-intestinali che richiedono sutura	3°
Laparotomia per peritonite diffusa	2°
Laparotomia per peritonite saccata	2°
Laparotomia semplice (esplorativa e/o lisi aderenze)	2°
Lavaggio peritoneale diagnostico	1°
Occlusione intestinale con resezione	3°
Occlusione intestinale senza resezione	3°
Paracentesi	1°
Tumore retroperitoneale, exeresi di	3°

**Chirurgia generale - piccoli interventi varie**

Ascesso periferico per posizionamento di catetere venoso	1°
Agoaspirati/agobiopsie, di qualsiasi parte anatomica, salvo i casi descritti	1°
Ascesso o flemmone diffuso, incisione di	1°
Ascesso o flemmone sottoaponeurotico, incisione di	1°
Ascesso o flemmone superficiale e circoscritto, incisione di	1°
Biopsia come unico atto chirurgico, qualsiasi parte anatomica, salvo i casi descritti	1°

**Chirurgia generale - Stomaco - Duodeno**

Dumping syndrome, interventi di riconversione per	3°
Ernia iatale, interventi per (compresa plastica antireflusso)	2°
Gastro-enterostomia per neoplasie non resecabili	2°
Gastrostomia	2°
Pilorooplastica (come unico intervento)	2°
Resezione gastro duodenale	3°
Vagotomia selettiva, tronculare con pilorooplastica	3°
Vagotomia superselettiva	3°

**Chirurgia oro - maxillo -facciale**

Calcolo salivare, asportazione di	1°
Cisti del mascellare, operazione per	1°
Cisti, mucose, piccole neoplasie benigne: della lingua o delle guance o del labbro o del pavimento orale (asportazione di)	1°
Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibolare, bilaterale	3°
Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibolare, monolaterale	2°
Condilectomia (come unico intervento)	1°
Corpi estranei profondi di tessuti molli,	

cavità orale e/o faccia, asportazione di	1°	Palatoschisi parziale	2°
Corpi estranei superficiali dei tessuti molli della cavità orale e/o della faccia, asportazione di	1°	Palatoschisi totale	3°
Correzione di esiti di labioschisi	2°	Paralisi dinamica del nervo facciale, plastica per	3°
Correzione di naso da labioschisi	2°	Paralisi statica del nervo facciale, plastica per	2°
Epulidi, asportazione di (con resezione del bordo alveolare)	1°	Parotidectomia superficiale	3°
Fissazione con ferule di elementi dentali lussati (per arcata)	1°	Parotidectomia totale	3°
Fistola del dotto di Stenone, intervento per	1°	Plastica di fistola palatina	2°
Fistole trans-alveolari, plastiche cutanee delle	2°	Plastiche mucose per comunicazioni oro-antrali	1°
Formazioni cistiche endoparotidiche, enucleoresezione di	2°	Ranula, asportazione di	1°
Fornice gengivale superiore o inferiore, plastica del	1°	Ricostruzione con innesti ossei dei mascellari	3°
Fratture dei mascellari, terapia chirurgica di	2°	Ricostruzione con materiali alloplastici o con protesi dei mascellari	3°
Fratture della mandibola e del condilo, terapia chirurgica delle	2°	Scappucciamento osteo mucoso dente semincluso	1°
Fratture mandibolari, riduzione con ferule	1°	Seno mascellare, apertura per processo alveolare	1°
Frenulotomia con frenuloplastica superiore ed inferiore	1°	Tumori benigni o misti della parotide, enucleazione di	2°
Labioalveoloschisi bilaterale	3°		
Labioalveoloschisi monolaterale	2°	<b>Chirurgia pediatrica</b>	
Labioschisi bilaterale	3°	Atresia dell'ano: operazione perineale	3°
Labioschisi (semplice) monolaterale	2°	Atresie vie biliari, esplorazioni	2°
Linfoangioma cistico del collo, intervento per	2°	Cefaloematoma, aspirazione di	1°
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento della loggia sottomascellare	3°	Craniostenosi	2°
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni senza svuotamento della loggia sottomascellare	2°	Dilatazione per stenosi congenita dell'ano	1°
Lingua, amputazione parziale per tumori benigni, angiomi, macroglossia	1°	Ernia diaframmatica di Bochdalek	3°
Lussazione mandibolare, terapia chirurgica per	2°	Ernia diaframmatica di Morgagni	3°
Mandibola, resezione parziale per neoplasia della	3°	Esonfalo o gastroschisi	2°
Mascellare superiore per neoplasie, resezione del	3°	Granuloma ombelicale, cauterizzazione	1°
Meniscectomia dell'articolazione temporo-mandibolare (come unico intervento)	2°	Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: ileostomia semplice	2°
Neoformazioni endosseie di grandi dimensioni, exeresi di	2°	Occlusione intestinale del neonato, con resezione intestinale	3°
Neoformazioni endosseie di piccole dimensioni (osteomi, cementomi, odontomi, torus palatino e mandibolare), exeresi di	1°	Occlusione intestinale del neonato, senza resezione intestinale	2°
Neoplasie maligne del labbro/guancia con svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di	3°	Piloro, stenosi congenita del	2°
Neoplasie maligne del labbro/guancia senza svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di	2°	Plastica dell'ano per stenosi congenita	3°
Neoplasie maligne limitate del labbro o dei tessuti molli della cavità orale, asportazione di	1°	Plesso brachiale, neurolisi per paralisi ostetrica del	3°
Osteiti circoscritte dei mascellari, trattamento di	1°	Preparazione di vena per fleboclisi e trasfusione	1°
		Retto, prolasso con cerchiaggio anale del	1°
		Retto, prolasso con operazione addominale del	3°
		<b>Chirurgia plastica ricostruttiva</b>	
		Allestimento di lembo pedunculato	1°
		Angiomi del viso di grandi dimensioni (da cm. 4 in poi), intervento per	2°
		Angiomi del viso di piccole dimensioni (meno di cm. 4), intervento per	1°
		Angiomi di tronco e arti di grandi dimensioni (da cm. 7 in poi), intervento per	1°

Angiomi di tronco e arti di piccole/medie dimensioni (meno di cm. 7), intervento per	1°	Toilette di ustioni di grandi estensioni (prestazione ambulatoriale)	1°
Cheloidi di grandi dimensioni, asportazione di	1°	Toilette di ustioni di piccole estensioni (prestazione ambulatoriale)	1°
Cheloidi di piccole dimensioni, asportazione di	1°	Trasferimento di lembo libero microvascolare	3°
Cicatrici del tronco o degli arti di grandi dimensioni, correzione di	1°	Trasferimento di lembo peduncolato	1°
Cicatrici del tronco o degli arti di piccole dimensioni, correzione di	1°	Tumori maligni profondi del viso, asportazione di	1°
Cicatrici del viso di grandi dimensioni, correzione di	1°	Tumori maligni superficiali del viso, intervento per	1°
Cicatrici del viso di piccole dimensioni, correzione di	1°	Tumori superficiali o cisti benigne del viso, intervento per	1°
Ginecomastia bilaterale	2°		
Ginecomastia monolaterale	2°	<b>Chirurgia toraco - polmonare</b>	
Iniezione intracheloidea di cortisone	1°	Agobiopsia pleurica/puntura esplorativa	1°
Innesti compositi	1°	Ascessi, interventi per	2°
Innesto dermo epidermico o dermo adiposo o cutaneo libero o di mucosa	1°	Biopsia laterocervicale	1°
Innesto di fascia lata	1°	Biopsia sopraclaveare	1°
Innesto di nervo o di tendine	2°	Broncoinstillazione endoscopica	1°
Innesto osseo o cartilagineo	2°	Cisti (echinococco od altre), asportazione di	3°
Intervento di pusk-back e faringoplastica	2°	Decorticazione pleuro polmonare, intervento di	3°
Labbra (trattamento completo), plastica ricostruttiva delle	2°	Drenaggi di mediastiniti acute o croniche o di ascessi	1°
Malformazione dell'areola e del capezzolo, intervento per	1°	Drenaggio cavità empiematica	1°
Malformazione semplice delle mani e dei piedi (sindattilia, polidattilia)	2°	Drenaggio pleurico per emo e/o pneumotorace traumatico	1°
Malformazioni complesse delle mani e dei piedi (trattamento completo)	3°	Drenaggio pleurico per pneumotorace spontaneo	1°
Modellamento di lembo in situ	1°	Enfisema bolloso, trattamento chirurgico	2°
Padiglione auricolare, plastica ricostruttiva del	2°	Ernie diaframmatiche traumatiche	3°
Plastica a Z del volto	1°	Ferita toraco-addominale con lesioni viscerali	3°
Plastica a Z in altra sede	1°	Ferita toraco-addominale senza lesioni viscerali	2°
Plastica V/Y, Y/V	1°	Ferite con lesioni viscerali del torace	3°
Retrazione cicatriziale delle dita con innesto	2°	Fratture costali o sternali, trattamento chirurgico	2°
Retrazione cicatriziale delle dita senza innesto	2°	Fratture costali o sternali, trattamento conservativo	1°
Ricostruzione mammaria post mastectomia radicale	3°	Instillazione medicamentosa endopleurica isolata	1°
Ricostruzione mammaria post mastectomia semplice totale	2°	Lavaggio bronco alveolare endoscopico	1°
Ricostruzione mammaria post mastectomia sottocutanea	2°	Lavaggio pleurico	1°
Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di grandi dimensioni	2°	Lembo mobile del torace, trattamento chirurgico del (flyin chest)	3°
Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di piccole dimensioni	1°	Lembo mobile toracico (flyin chest), trattamento conservativo del	2°
Riparazione di P.S.C. con lembo fasciocutaneo	2°	Linfoadenectomia mediastinica (come unico intervento)	2°
Riparazione di P.S.C. con lembo miofasciocutaneo	2°	Mediastinoscopia diagnostica	1°
Riparazione di P.S.C. o di esiti cicatriziali mediante espansione tissutale	2°	Mediastinoscopia operativa	1°
Stati intersessuali, chirurgia degli	2°	Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico	1°
		Neoformazioni costali localizzate	1°
		Neoformazioni del diaframma	2°
		Neoformazioni della trachea	2°
		Neoplasie maligne coste e/o sterno	2°

Pleurectomie	3°	vene comunicanti o correzioni emodinamiche (CHIVA)	3°
Pleurotomia e drenaggio (con resezione di una o più coste), intervento di	1°	Sindromi neurovascolari degli arti inferiori	3°
Pneumotorace terapeutico	1°	Trombectomia venosa superficiale (come unico intervento)	2°
Puntato sternale o midollare	1°	Tromboendoarteriectomia e plastica arteria femorale	3°
Puntura esplorativa del polmone	1°	Varicectomia con legatura di vene comunicanti (come unico intervento)	1°
Relaxatio diaframmatica	3°	Varicectomia (come unico intervento)	1°
Resezione di costa sopranumeraria	3°	Varici recidive	3°
Resezione segmentaria o lobectomia	3°		
Resezioni segmentarie atipiche	3°		
Sindromi stretto toracico superiore	3°		
Timectomia	3°		
Torace carenato o escavato, trattamento chirurgico correttivo	3°		
Toracentesi	1°		
Toracoplastica, primo tempo	3°		
Toracoplastica, secondo tempo	2°		
Toracosopia	1°		
Toracotomia esplorativa (come unico intervento)	2°		
Tracheo-broncoscopia esplorativa	1°		
Tracheo-broncoscopia operativa	1°		

**Chirurgia vascolare**

Aneurismi arterie distali degli arti	3°		
Aneurismi, resezione e trapianto: arterie glutee, arterie viscerali e tronchi sovraortici	3°		
Bendaggio elasto-compressivo arti inferiori	1°		
By-pass aortico-iliaco o aorto-femorale	3°		
By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlavio	3°		
By-pass aorto-renale, aorto-mesenterico o celiaco ed eventuale TEA e plastica vasale	3°		
By-pass arterie periferiche: femoro-tibiali, axillo-femorale, femoro-femorale, femoro-popliteo	3°		
Elefantiasi degli arti	3°		
Embolectomia e/o trombectomia arteriosa o vene profonde o cava	3°		
Fasciotomia decompressiva	1°		
Iniezione endoarteriosa	1°		
Iniezione sclerosante	1°		
Legatura di vene comunicanti (come unico intervento)	1°		
Legatura e/o sutura di grossi vasi: aorta-cava-iliaca	2°		
Legatura e/o sutura di medi vasi: femorale-poplitea-omero-mammaria interna-brachiale-ascellare-glutea-carotide-vertebrale-succlavia-anonima	1°		
Legatura e/o sutura di piccoli vasi: tibiali-linguale-tiroidea-mascellare-temporale-facciale radiale -cubitali-arcate palmari	1°		
Safenectomia della grande e/o della piccola safena, totale o parziale e varicectomia e trombectomia ed eventuale legatura delle			

**Dermatologia - Crioterapia - Laserterapia**

Asportazione con LASER di tumori benigni cutanei o delle mucose esclusi quelli del viso (unica seduta)	1°
Asportazione con LASER di tumori benigni del viso (unica seduta)	1°
Diatermocoagulazione o crioterapia per una o più lesioni, alterazioni, neoformazioni (prima seduta)	1°
Diatermocoagulazione o crioterapia per una o più lesioni, alterazioni, neoformazioni (sedute successive)	1°
Trattamento mediante LASER di alterazioni cutanee virali (verruche, condilomi, etc.) (prima seduta)	1°
Trattamento mediante LASER di alterazioni cutanee virali (verruche, condilomi, etc.) (sedute successive)	1°
Trattamento mediante LASER di malformazioni vascolari superficiali (prima seduta)	1°
Trattamento mediante LASER di malformazioni vascolari superficiali (sedute successive)	1°
Trattamento mediante LASER di tumori maligni cutanei (trattamento completo)	1°

**Gastroenterologia**

Biopsia digiunale sotto scopia con capsula a suzione	1°
Dilatazione graduale del retto (per seduta)	1°
Esofagogastroduodenoscopia compreso passaggio di sonda di dilatazione (prima seduta)	1°
Esofagogastroduodenoscopia compreso passaggio sonda di dilatazione (sedute successive)	1°
Esofagogastroduodenoscopia esplorativa e/o diagnostica (comprese biopsie) ed eventuale test rapido H. Pylori	1°
Manometria ano-rettale	1°
Manometria colon	1°

Manometria esofagea o gastroesofagea	1°	Imenotomia-imenectomia	
Manometria gastrica	1°	(come unico intervento)	1°
Pancolonscopia diagnostica con fibre ottiche (comprese biopsie)	1°	Incontinenza urinaria, intervento per via vaginale o addominale	3°
PH manometria ambulatoriale con registrazione 24 ore	1°	Insufflazione tubarica	1°
PH metria esofagea	1°	Isterectomia totale semplice con annessiectomia mono/bilaterale per via laparotomica o per via vaginale, intervento di	3°
Rettoscopia diagnostica con strumento rigido	1°	Isteropessi	3°
Rettosigmoidoscopia diagnostica con fibre ottiche (comprese biopsie)	1°	Isteroscopia diagnostica ed eventuali biopsie (come unico esame)	1°
Sondaggio duodenale	1°	Isteroscopia operativa: ablazione endometriale, intervento per	2°
Sondaggio gastrico	1°	Isteroscopia operativa: corpi estranei, rimozione di	1°
Sondaggio gastrico frazionato con prove di stimolazione	1°	Isteroscopia operativa: sinechie-setti-fibromi-polipi, intervento per	1°
Test all'idrogeno respiratorio per malassorbimento o intolleranza al lattosio	1°	Laparoscopia diagnostica e/o salpingocromoscopia comprese eventuali biopsie	1°
Test all'idrogeno respiratorio per proliferazione batterica nel tenue	1°	Laparotomia esplorativa (come unico intervento)	1°
<b>Ginecologia</b>			
Adesiolisi	2°	Laparotomia per ferite e rotture dell'utero	3°
Agobiopsie/agoaspirati parti anatomiche profonde	1°	Laserterapia vaginale o vulvare o della portio (per seduta)	1°
Annessiectomia bilaterale, interventi conservativi di	3°	Linfoadenectomia laparotomica (come unico intervento)	2°
Annessiectomia bilaterale, interventi demolitivi di	3°	Metroplastica (come unico intervento)	3°
Annessiectomia monolaterale, interventi conservativi di	3°	Miomectomie per via laparotomica e ricostruzione plastica dell'utero	3°
Annessiectomia monolaterale, interventi demolitivi di	2°	Miomectomie per via vaginale	2°
Ascessi delle ghiandole vulvari o cisti ghiandola Bartolini, incisione e drenaggio di	1°	Neoformazioni della vulva, asportazione	1°
Ascessi o diverticoli o cisti parauretrali, trattamento chirurgico di	2°	Neurectomia semplice	2°
Ascesso pelvico, trattamento chirurgico	1°	Plastica con allargamento dell'introito (compreso intervento per vaginismo)	2°
Biopsia della portio, vulva, vagina, endometrio	1°	Plastica vaginale anteriore e posteriore, intervento di	3°
Cisti della ghiandola del Bartolini, asportazione di	2°	Plastica vaginale anteriore, intervento di	2°
Cisti ovarica intralegamentosa, asportazione di	3°	Plastica vaginale posteriore, intervento di	2°
Cisti vaginale, asportazione di	1°	Polipi cervicali, asportazione di	1°
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali	1°	Polipi orifizio uretrale esterno	1°
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali interessanti il retto	2°	Prolasso cupola vaginale o colpopessia, interventi per via addominale o vaginale	3°
Colposcopia	1°	Prolasso mucoso orifizio uretrale esterno, trattamento chirurgico di	1°
Colpotomia e svuotamento di raccolte ematiche e purulente	1°	Puntura esplorativa del cavo del Douglas	1°
Conizzazione e tracheloplastica	2°	Raschiamento endouterino diagnostico o terapeutico	1°
Denervezione vulvare	1°	Resezione ovarica bilaterale per patologia disfunzionale	3°
Diatermocoagulazione della portio uterina o vulva	1°	Resezione ovarica monolaterale per patologia disfunzionale	2°
Dilatazione del collo e applicazione di tubetto di Petit-Leufour endouterino	1°	Salpingectomia bilaterale	2°
Fistole ureterali, vescicovaginale, rettovaginale, intervento per	3°	Salpingectomia monolaterale	2°
Idrotubazione medicata (per seduta)	1°	Salpingoplastica	3°
		Setto vaginale, asportazione chirurgica	1°

Tracheloplastica (come unico intervento)	1°	Simpatico lombare: gangliectomia lombare, intervento sul	2°
Tattamento chirurgico conservativo laparotomico per gravidanza extrauterina	3°	Simpatico lombare: resezione del nervo presacrale, intervento sul	2°
Tattamento chirurgico conservativo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometrioidiche addomino-pelviche-annessiali	3°	Simpatico lombare: simpaticectomia periarteriosa, intervento sul	2°
Tattamento chirurgico demolitivo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometrioidiche addomino-pelviche-annessiali	3°	Simpatico lombare: simpaticectomia post gangliare, intervento sul	2°
Tattamento chirurgico demolitivo laparotomico per gravidanza extrauterina	2°	Simpatico lombare: simpatico pelvico, intervento sul	2°
Tattamento chirurgico demolitivo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometrioidiche addomino-pelviche-annessiali	2°	Simpatico lombare: splancnicectomia, intervento sul	2°
Vulvectomia parziale	2°	Strappamenti e blocchi di tronchi periferici del trigemino e di altri nervi cranici	2°
Vulvectomia parziale con linfadenectomia bilaterale diagnostica dei linfonodi inguinali superficiali, intervento di	2°	Termorizotomia del trigemino o altri nervi cranici	2°
Vulvectomia semplice (locale o cutanea), intervento di	3°	Trapanazione cranica per puntura e drenaggio ventricolare	2°
Vulvectomia totale	3°	Trapianti, innesti ed altre operazioni plastiche (come unico intervento)	2°
V.A.B.R.A. a scopo diagnostico	1°	Tumori dei nervi periferici, asportazione di	3°

### Neurochirurgia

Anastomosi spino-facciale e simili	3°	<b>Oculistica -Bulbo oculare</b>	
Craniotomia a scopo decompressivo/esplorativo	3°	Corpo estraneo endobulbare calamitabile, estrazione di	2°
Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente extra cranico	3°	Corpo estraneo endobulbare non calamitabile, estrazione di	3°
Gangliectomia lombare e splancnicectomia	3°	Enucleazione con innesto protesi mobile	2°
Laminectomia esplorativa, decompressiva e per interventi extradurali	3°	Enucleazione o exenteratio	2°
Neoplasie endorachidee, asportazione di	3°	Eviscerazione con impianto intraoculare	2°
Neurolisi (come unico intervento)	2°	<b>Oculistica -Congiuntiva</b>	
Neurorrafia primaria (come unico intervento)	2°	Corpi estranei, asportazione di	1°
Neurotomia semplice (come unico intervento)	2°	Iniezione sottocongiuntivale	1°
Plesso brachiale, intervento sul	3°	Neoplasie congiuntivali, asportazione con innesto	1°
Puntura epidurale	1°	Neoplasie congiuntivali, asportazione con plastica per scorrimento	1°
Puntura sottoccipitale per prelievo liquorale o per introduzione di farmaci o mezzo di contrasto	1°	Piccole cisti, sutura con innesto placentare	1°
Rachicentesi per qualsiasi indicazione	1°	Plastica congiuntivale per innesto	1°
Registrazione continua della pressione intracranica	1°	Plastica congiuntivale per scorrimento	1°
Simpatico cervicale: enervazione del seno carotideo, intervento sul	2°	Pterigio o pinguecola	1°
Simpatico cervicale: gangliectomia, intervento sul	2°	Sutura di ferita congiuntivale	1°
Simpatico cervicale: stellectomia, intervento sul	2°	<b>Oculistica - Cornea</b>	
Simpatico dorsale: gangliectomia toracica, intervento sul	2°	Cheratommileusi	2°
Simpatico dorsale: intervento associato sul simpatico toracico e sui nervi splancnici	3°	Cheratoplastica a tutto spessore	3°
		Cheratoplastica lamellare	2°
		Cheratotomia refrattiva (escluse finalità estetiche)	2°
		Corpi estranei dalla cornea, estrazione di	1°
		Corpi estranei, estrazione in camera anteriore di	2°
		Crioapplicazioni corneali	1°
		Epicheratoplastica	2°

Lenticolo biologico, apposizione a scopo terapeutico	1°
Paracentesi della camera anteriore	1°
Sutura corneale (come unico intervento)	1°
Tatuaggio corneale	1°
Trapianto corneale lamellare	3°

### Oculistica - Cristallino

Aspirazione di masse catarattose (come unico intervento)	2°
Cataratta complicata, estrazione di	2°
Cataratta congenita o traumatica, discissione di	1°
Cataratta molle, intervento per	2°
Cataratta secondaria, discissione di	1°
Cataratta (senile, traumatica, patologica), estrazione di	2°
Cataratta, asportazione ed impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore	2°
Cristallino artificiale, impianto secondario in camera anteriore	1°
Cristallino artificiale, impianto secondario in camera posteriore	2°
Cristallino artificiale, rimozione dalla camera anteriore (come unico intervento)	1°
Cristallino artificiale, rimozione dalla camera posteriore (come unico intervento)	2°
Cristallino lussato-cataratta complicata, estrazione di	2°
Cristallino, estrazione nella miopia elevata (Fukala)	2°
Intervento di Fukala e impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore	3°

### Oculistica - Iride

Cisti iridee, asportazione e plastica di	2°
Iridectomia	2°
Irido-dialisi, intervento per	2°
Iridoplastica	1°
Iridotomia	1°
Prolasso irideo, riduzione	1°
Sinechiotomia	1°
Sutura dell'iride	1°

### Oculistica - Muscoli

Muscoli retti esterni o retti interni, avanzamento	1°
Muscoli superiori o inferiori o obliqui, avanzamento	2°
Ptosi palpebrale, intervento per (escluse finalità estetiche)	2°
Recessione-resezione-ingnocchiamento, trattamento di	1°
Strabismo paralitico, intervento per	2°

### Oculistica - Operazione per glaucoma

Alcoolizzazione nervo cigliare, intervento per	1°
Ciclodialisi	2°
Ciclodiatomia perforante	1°
Crioapplicazione antiglaucomatosa	1°
Goniotomia	2°
Iridocicloretrazione	3°
Microchirurgia dell'angolo camerulare	2°
Operazione fistolizzante	2°
Trabeculectomia	3°
Trabeculectomia + asportazione cataratta - intervento combinato	3°
Trabeculotomia	2°

### Oculistica - orbita

Biopsia orbitaria	1°
Cavità orbitaria, plastica per	2°
Cisti profonde o neoplasie contorno orbita, asportazione di	2°
Corpi estranei endoorbitali, asportazione di	1°
Exenteratio orbitae	2°
Iniezione endorbitale	1°
Orbita, intervento di decompressione per via inferiore	2°

### Oculistica - Palpebre

Ascesso palpebre, incisione di	1°
Blefarocalasi o traumi o ferite, intervento di blefaroplastica:	
1 palpebra	1°
Blefarocalasi o traumi o ferite, intervento di blefaroplastica: ogni altra palpebra	1°
Calazio	1°
Cantoplastica	1°
Elettrolisi delle ciglia (massimo due sedute)	1°
Entropion-ectropion	1°
Epicanto-coloboma	1°
Ernia palpebrale, correzione con riduzione di sovrabbondanza cutanea:	
1 palpebra (escluse finalità estetiche)	1°
Ernia palpebrale, correzione con riduzione sovrabbondanza cutanea: ogni altra palpebra (escluse finalità estetiche)	1°
Ernie palpebrali, correzione di (escluse finalità estetiche)	1°
Piccoli tumori o cisti, asportazione di	1°
Riapertura di anchiloblefaron	1°
Sutura cute palpebrale (come unico intervento)	1°
Sutura per ferite a tutto spessore (come unico intervento)	1°
Tarsorrafia (come unico intervento)	1°
Tumori, asportazione con plastica per innesto	2°
Tumori, asportazione con plastica per	

scorrimento	1°	cruenti	
Xantelasma semplice, asportazione di	1°	Acromioplastica anteriore	2°
Xantelasma, asportazione con plastica per scorrimento	1°	Agoaspirato osseo	1°
		Alluce valgo	2°
		Allungamento arti superiori e/o inferiori (per segmento, trattamento completo)	3°
<b>Oculistica - Retina</b>		Amputazione grandi segmenti (trattamento completo)	2°
Asportazione, cerchiaggio, rimozione materiali usati durante l'intervento di distacco	1°	Amputazione medi segmenti (trattamento completo)	2°
Criotrattamento (come unico intervento)	2°	Amputazione piccoli segmenti (trattamento completo)	1°
Diatermocoagulazione retinica per distacco	2°	Artrocentesi	1°
Sclerectomia	2°	Artrocentesi con introduzione di medicamento	1°
Sclerotomia (come unico intervento)	1°	Artrodesi: grandi articolazioni	3°
Sutura sclerale	1°	Artrodesi: medie articolazioni	1°
Vitrectomia anteriore o posteriore	3°	Artrodesi: piccole articolazioni	1°
		Artrolisi: grandi	2°
<b>Oculistica - Sopracciglio</b>		Artrolisi: medie	1°
Cisti o corpi estranei, asportazione di	1°	Artrolisi: piccole	1°
Elevazione del sopracciglio, intervento per	1°	Artroplastiche con materiale biologico: grandi	3°
Plastica per innesto	1°	Artroplastiche con materiale biologico: medie	2°
Plastica per scorrimento	1°	Artroplastiche con materiale biologico: piccole	1°
Sutura ferite	1°	Artroprotesi polso	3°
		Artroprotesi: gomito, tibiotarsica	3°
<b>Oculistica - Trattamenti laser</b>		Artroscopia diagnostica (come unico intervento)	1°
Laserchirurgia della cornea a scopo terapeutico o ottico (escluse finalità estetiche)	2°	Ascesso freddo, drenaggio di	1°
Laserterapia degli annessi, della congiuntiva, dei neovascolari	1°	Biopsia articolare	1°
Laserterapia del glaucoma e delle sue complicanze	1°	Biopsia ossea	1°
Laserterapia delle vasculopatie e/o malformazioni retiniche (a seduta)	1°	Biopsia trans-peduncolare somi vertebrali	2°
Laserterapia iridea	1°	Biopsia vertebrale a cielo aperto	1°
Laserterapia lesioni retiniche	1°	Borsectomia	1°
Laserterapia nella retinopatia diabetica (per seduta)	1°	Calcaneo stop	1°
Trattamenti laser per cataratta secondaria	1°	Chemonucleolisi per ernia discale	3°
		Cisti meniscali o parameniscali, asportazione di	2°
<b>Oculistica - Vie lacrimali</b>		Condrectomia	1°
Chiusura del puntino lacrimale	1°	Corpi estranei e mobili endoarticolari (come unico intervento), asportazione di	2°
Chiusura puntino lacrimale con protesi	1°	Correzione piede torto congenito, parti molli e/o ossei	2°
Dacriocistorinostomia o intubazione	2°	Costola cervicale e "outlet syndrome", intervento per	3°
Fistola, asportazione	1°	Costruzione di monconi cinematici	2°
Flemmone, incisione di (come unico intervento)	1°	Disarticolazioni, medie	3°
Impianto tubi di silicone nella stenosi delle vie lacrimali	1°	Disarticolazioni, piccole	2°
Sacco lacrimale o della ghiandola lacrimale, asportazione del	1°	Elsmie-Trillat, intervento di	2°
Sacco lacrimale, incisione di (come unico intervento)	1°	Epifisiodesi	2°
Sondaggio o lavaggio vie lacrimali (per seduta)	1°	Esostosi semplice, asportazione di	1°
Stricturotomia (come unico intervento)	1°	Frattura esposta, pulizia chirurgica di	1°
Vie lacrimali, ricostruzione	2°	Infiltrazione	1°
		Laterale release	1°
		Legamenti articolari collo-piede (qualsiasi tecnica), ricostruzione di	2°
<b>Ortopedia e traumatologia - Interventi</b>			

Legamenti articolari del ginocchio (anche in artroscopia), ricostruzione di	3°	medi segmenti o articolazioni, asportazione di	2°
Lussazioni recidivanti (spalla, ginocchio), plastica per	3°	Tumori ossei e forme pseudo tumorali, piccoli segmenti o articolazioni, asportazione di	1°
Meniscectomia (in artroscopia) (trattamento completo)	2°	Vokmann, intervento per retrazioni ischemiche	3°
Meniscectomia (in artroscopia) + rimozione di corpi mobili (trattamento completo)	3°		
Meniscectomia (in artroscopia) + rimozione di corpi mobili + condroabrasione (trattamento completo)	3°		
Meniscectomia (tecnica tradizionale) (trattamento completo)	2°		
Midollo osseo, espianto di	1°		
Neurinomi, trattamento chirurgico di	2°		
Nucleoaspirazione e/o nucleolisi lombare	3°		
Osteiti e osteomieliti (trattamento completo), intervento per	2°		
Osteosintesi: grandi segmenti	3°		
Osteosintesi: medi segmenti	2°		
Osteosintesi: piccoli segmenti	2°		
Osteotomia complessa (bacino, vertebrale, etc.)	2°		
Osteotomia semplice	2°		
Perforazione alla Boeck	1°		
Prelievo di trapianto osseo con innesto	2°		
Pseudoartrosi grandi segmenti o congenita di tibia (trattamento completo)	3°		
Pseudoartrosi medi segmenti (trattamento completo)	2°		
Pseudoartrosi piccoli segmenti (trattamento completo)	2°		
Puntato tibiale o iliaco	1°		
Resezione articolare	2°		
Resezione del sacro	3°		
Resezione ossea	2°		
Riallineamento metatarsale	2°		
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di grandi articolazioni	2°		
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di medie o piccole articolazioni	1°		
Riduzione cruenta lussazione congenita anca	3°		
Rimozione mezzi di sintesi	1°		
Rottura cuffia rotatori della spalla, riparazione	2°		
Scapulopessi	2°		
Sinoviectomia grandi e medie articolazioni (come unico intervento)	2°		
Sinoviectomia piccole articolazioni (come unico intervento)	1°		
Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi più cemento	3°		
Tetto cotiloideo, ricostruzione di	3°		
Toilette chirurgica e piccole suture	1°		
Traslazione muscoli cuffia e rotatori della spalla	2°		
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, grandi segmenti o articolazioni, asportazione di	3°		
Tumori ossei e forme pseudo tumorali,			

## Ortopedia e traumatologia - Tendini - Muscoli - Aponevrosi - Nervi periferici

Biopsia muscolare	1°
Deformità ad asola	2°
Dito a martello	1°
Gangli tendinei e/o artrogeni, asportazione di	1°
Tenolisi (come unico intervento)	1°
Tenoplastica, mioplastica, miorrafia	2°
Tenorrafia complessa	2°
Tenorrafia semplice	1°
Tenotomia, miotomia, aponeurotomia (come unico intervento)	2°
Torcicollo miogeno congenito, plastica per	2°
Trapianti tendinei e muscolari o nervosi (trattamento completo)	2°

## Ostetricia

Aborto terapeutico	1°
Amnioscopia	1°
Amniocentesi	1°
Assistenza al parto con taglio cesareo conservativo o demolitivo (comprensiva della normale assistenza alla puerpera durante il ricovero)	2°
Biopsia villi coriali	1°
Cerchiaggio cervicale	1°
Colpoperineorrafia per deiscenza sutura, intervento di	1°
Cordocentesi	1°
Fetoscopia	1°
Flussimetria	1°
Lacerazione cervicale, sutura di	1°
Laparotomia esplorativa	1°
Laparotomia esplorativa, con intervento demolitore	2°
Mastite puerperale, trattamento chirurgico	1°
Revisione delle vie del parto, intervento per	1°
Revisione di cavità uterina per aborto in atto-postabortivo-in puerperio, intervento	1°
Riduzione manuale per inversione di utero per via laparotomica, intervento di	2°
Riduzione manuale per inversione di utero per via vaginale, intervento di	1°
Secondamento artificiale	1°

## Otorinolaringoiatria - Faringe - Cavo orale - Orofaringe - Ghiandole salivari

Ascesso peritonsillare, incisione	1°
Ascesso retro-faringeo o latero-faringeo	1°
Corpi estranei endofaringei, asportazione di	1°
Fibroma rinofaringeo	3°
Leucoplachia, asportazione	1°
Tonsillectomia	2°
Tumore benigno faringotonsillare, asportazione di	1°
Tumore maligno faringotonsillare, asportazione di	3°
Ugulotomia	1°
Velofaringoplastica	2°

**Otorinolaringoiatria - Naso e seni**

paranasali	
Adenoidectomia	1°
Adenotonsillectomia	2°
Atresia coanale, intervento per	2°
Cateterismo seno frontale	1°
Cisti e piccoli tumori benigni delle fosse nasali, asportazione di	1°
Corpi estranei, asportazione di	1°
Diaframma coanale osseo, asportazione per via transpalatina	2°
Ematoma, ascesso del setto, drenaggio	1°
Etmoide, svuotamento radicale bilaterale	2°
Etmoide, svuotamento radicale monolaterale	2°
Fistole oro antrali	1°
Fratture delle ossa nasali, riduzioni di	1°
Instillazione sinusale (per ciclo di terapia)	1°
Ozena, cura chirurgica dell'	1°
Polipi nasali o coanali, asportazione semplice di	1°
Rinofima, intervento	1°
Rinosettoplastica con innesti liberi di osso	3°
Rinosettoplastica ricostruttiva o funzionale (escluse finalità estetiche)	2°
Rinosettoplastica, revisione di	1°
Seni paranasali, intervento per mucocele	3°
Seni paranasali, intervento radicale monolaterale	3°
Seno frontale, svuotamento per via esterna	1°
Seno frontale, svuotamento per via nasale	1°
Seno mascellare, puntura diameatica del	1°
Seno mascellare, svuotamento radicale bilaterale	2°
Seno mascellare, svuotamento radicale monolaterale	1°
Seno sfenoidale, apertura per via transnasale	3°
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare conservativa con turbinotomie funzionali	3°
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di primo e secondo	

grado monolaterale allargata	3°
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di terzo grado monolaterale allargata	3°
Settoplastica ricostruttiva o funzionale con turbinotomia	2°
Sinechie nasali, recisione di	1°
Speroni o creste del setto, asportazione di	1°
Tamponamento nasale anteriore	1°
Tamponamento nasale antero-posteriore	1°
Tumori benigni dei seni paranasali, asportazione di	2°
Turbinati inferiori, svuotamento funzionale (come unico intervento)	1°
Turbinati, cauterizzazione dei (come unico intervento)	1°
Turbinotomia (come unico intervento)	1°
Varici del setto, trattamento di	1°

**Otorinolaringoiatria - Orecchio**

Ascesso del condotto, incisione di	1°
Cateterismo tubarico (per seduta)	1°
Corpi estranei dal condotto, asportazione per via naturale con lavaggio	1°
Corpi estranei dal condotto, asportazione strumentale	1°
Corpi estranei, asportazione per via chirurgica retroauricolare	1°
Drenaggio transtimpanico	1°
Ematoma del padiglione, incisione di	1°
Fistole congenite, asportazione di	1°
Mastoidectomia	2°
Miringoplastica per via endoaurale	2°
Miringoplastica per via retroauricolare	3°
Miringotomia (come unico intervento)	1°
Neoplasia del padiglione, exeresi di	1°
Neoplasie del condotto, exeresi	1°
Osteomi del condotto, asportazione di	1°
Polipi o cisti del padiglione o retroauricolari, asportazione di	1°
Revisione di mastoidectomia radicale, intervento di	3°
Stapedectomia	3°
Timpanoplastica senza mastoidectomia	3°
Timpanoplastica, secondo tempo di	2°
Timpanotomia esplorativa	1°
Tumori dell'orecchio medio, asportazione di	3°

**Otorinolaringoiatria - Laringe e ipofaringe**

Ascesso dell'epiglottide, incisione	1°
Biopsia in laringoscopia	1°
Biopsia in microlaringoscopia	1°
Cauterizzazione endolaringea	1°

Corde vocali, decorticazione in microlaringoscopia	2°	intervento)	1°
Cordectomia	3°	Nefrostomia percutanea bilaterale	2°
Corpi estranei, asportazione in laringoscopia	1°	Nefrostomia percutanea monolaterale	1°
Diaframma laringeo, escissione con ricostruzione plastica	2°	Neoplasia vescicale, resezione endoscopica di	3°
Dilatazione laringea (per seduta)	1°	Prostata, resezione endoscopica della + vaporizzazione (TURP, TUVP)	3°
Laringectomia parziale	3°	Reflusso vescico ureterale, intervento endoscopico (Teflon)	2°
Laringocele	2°	Stenting ureterale bilaterale (come unico intervento)	1°
Neoformazioni benigne, asportazione in laringoscopia	1°	Stenting ureterale monolaterale (come unico intervento)	1°
Neoformazioni benigne, asportazione in microlaringoscopia	1°	Ureterocele, intervento endoscopico per Uretrotomia endoscopica	2°
Neoformazioni benigne, stenosi organiche e funzionali in microchirurgia laringea con laser CO2	1°	Valvola uretrale, resezione endoscopica (come unico intervento)	1°
Nervo laringeo superiore, alcoolizzazione del	1°	Wall Stent per stenosi uretrali compresa nefrostomia	3°
Papilloma laringeo	1°	Wall Stent per stenosi uretrali per via endoscopica (urolume)	1°
Pericondrite ed ascesso perilaringeo	1°		

**Urologia - Endoscopia diagnostica**

Brushing citologico in cistoscopia (come unico intervento)	1°
Cistoscopia ed eventuale biopsia	1°
Cromocistoscopia e cateterismo ureterale bilaterale	1°
Cromocistoscopia e cateterismo ureterale monolaterale	1°
Cromocistoscopia per valutazione funzionale	1°
Ureteroscopia (omnicomprensiva)	1°
Uretrocistoscopia semplice (come unico atto diagnostico)	1°

**Urologia - Endoscopia operativa**

Calcoli ureterali, estrazione con sonde apposite	2°
Collo vescicale e prostata, resezione endoscopica del	3°
Collo vescicale, resezione per sclerosi recidiva	1°
Corpi estranei vescicali, estrazione cistoscopica di	1°
Elettrocoagulazione di piccoli tumori vescicali - per seduta	1°
Formazioni ureterali, resezione endoscopica di	2°
Incontinenza urinaria, intervento (Teflon)	2°
Litotripsia ureterale con ultrasuoni, laser, etc.	2°
Litotripsia, litolapassi vescicale endoscopica	2°
Meatotomia ureterale (come unico intervento)	1°
Meatotomia uretrale (come unico	

**Urologia - Prostata**

Agoaspirato/agobiopsia prostata	1°
Cura per affezione della prostata con prostathermer (per ciclo di cura annuale)	2°
Prostatectomia sottocapsulare per adenoma	3°

**Urologia - Rene**

Agobiopsia renale percutanea	1°
Biopsia chirurgica del rene (come unico intervento)	2°
Cisti renale per via percutanea, puntura di Cisti renale, puntura evacuativa percutanea con iniezione di sostanze sclerosanti	1°
Cisti renale, resezione	2°
Litotripsia extracorporea per calcolosi renale monolaterale (trattamento completo)	3°
Lombotomia per ascessi pararenali	2°
Nefrectomia polare	3°
Nefrectomia semplice	3°
Nefropessi	2°
Nefrostomia o pielostomia (come unico intervento)	2°
Pielocalicolitotomia (come unico intervento)	2°
Pielocentesi (come unico intervento)	1°
Pielonefrolitotomia complessa (nefrotomia e/o bivalve), intervento di Pielouretero plastica per stenosi del giunto	3°

**Urologia - Uretere**

Transuretero-ureteroanastomosi	2°
Ureterocistoneostomia bilaterale	3°

Ureterocistoneostomia monolaterale	2°	Resezione uretrale e uretrorrafia	
Ureterocutaneostomia monolaterale	3°	posteriore membranosa	3°
Uretero-ileo-anastomosi bilaterale	3°	Rottura traumatica dell'uretra	2°
Uretero-ileo-anastomosi monolaterale	3°	Terapia rieducativa minzionale (per seduta)	1°
Ureteroileocutaneostomia non continente	3°	Uretrectomia totale	2°
Ureterolisi più omentoplastica	2°	Uretroplastiche (in un tempo),	
Ureterolitotomia lombo-iliaca	2°	intervento di	2°
Ureterolitotomia pelvica	3°	Uretroplastiche (lambi liberi o peduncolati),	
Ureterosigmoidostomia bilaterale	3°	trattamento completo	3°
Ureterosigmoidostomia monolaterale	3°	Uretrostomia perineale	2°

### Urologia - Uretra

Calcoli o corpi estranei, rimozione di	1°
Caruncola uretrale	1°
Cisti o diverticoli o ascessi parauretrali, intervento per	1°
Diatermocagulazione di condilomi uretrali con messa a piatto dell'uretra	2°
Epispadia e ipospadia balanica e uretroplastica, intervento per	3°
Fistole uretrali	3°
Incontinenza urinaria, applicazione di sfinteri artificiali	2°
Meatotomia e meatoplastica	1°
Polipi del meato, coagulazione di	1°
Prolasso mucoso uretrale	1°
Resezione uretrale e uretrorrafia anteriore peniena	2°

### Urologia - Vescica

Ascesso dello spazio prevescicale del Retzius	2°
Cistectomia parziale con ureterocistoneostomia	3°
Cistectomia parziale semplice	2°
Cistolitotomia (come unico intervento)	1°
Cistopessi	2°
Cistorrafia per rottura traumatica	2°
Cistostomia sovrapubica	1°
Collo vescicale, plastica Y/V (come unico intervento)	3°
Diverticulectomia	2°
Fistola e/o cisti dell'uraco, intervento per	2°
Fistola sovrapubica, intervento per (come unico intervento)	2°
Vescicoplastica antireflusso unilaterale	3°